

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

17

IN QUESTO NUMERO

p.41 LAVORO

Assunzioni agevolate giovani under 30

p.55 SICUREZZA SUL LAVORO

Le indicazioni ministeriali dopo la modifica delle sanzioni

p.59 APPALTI

Le società semplici possono partecipare alle gare di appalto

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 settembre 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Impianti - Immobili – Rifiuti - Sicurezza ed igiene del lavoro – Appalti - Pubblica amministrazione - Condominio	4
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente - Appalti - Antincendio - Pubblica Amministrazione - Chimica e alimentare	21
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente - Energia - Edilizia e urbanistica - Sicurezza ed igiene del lavoro - Rifiuti	34
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
ASSUNZIONI AGEVOLATE GIOVANI UNDER 30: ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO	
<i>L'Inps, a seguito del decreto di riprogrammazione delle risorse finanziarie del 7 agosto 2013 e del relativo comunicato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, detta le indicazioni operative per la fruizione del beneficio collegato ad assunzioni a tempo indeterminato di giovani.</i>	
Cristian Valsiglio, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 27 settembre 2013, n. 38	41
Lavoro, previdenza e professione	
NO DURC SUI LAVORI PRIVATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
<i>La modifica liberalizza, con limitato riguardo agli oneri sulla certificazione della regolarità contributiva, la realizzazione degli interventi effettuati “direttamente in economia” dal proprietario dell’immobile.</i>	
Stefano Toschei, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38	51
Sicurezza ed igiene del lavoro	
SICUREZZA: LE INDICAZIONI MINISTERIALI DOPO LE MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO	
<i>Alcune riflessioni dopo le precisazioni del Ministero del lavoro relative alla legge di conversione n. 99/2013 del decreto lavoro in materia di regime sanzionatorio per violazioni alle norme sull'igiene, salute e sicurezza dei lavoratori</i>	
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 20 settembre 2013, n. 37	55
Appalti	
LE SOCIETÀ SEMPLICI POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTO	
<i>Le società semplici possono partecipare alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni. Tanto è stato stabilito dalla VI sezione del Consiglio di Stato all'esito di un giudizio lungo e articolato che ha visto coinvolta anche la Corte di giustizia europea.</i>	
Antonio, Nicodemo, Il Sole 24 ORE – Diritto e Pratica Amministrativa, settembre 2013, n. 9	59

Appalti**LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI**

La legge 98/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia del Paese e, fra queste, assumono particolare rilievo quelle in materia di appalti pubblici. Il Governo ha ritenuto opportuno intervenire nello specifico settore in esame con puntuali disposizioni atte, da un lato, a semplificare la procedura di gara e, dall'altro, ad agevolare l'accesso alle procedure di appalto per le PMI.

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 30 settembre 2013, n. 937

64

Appalti**APPALTI: SUBITO IL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE**

La disposizione è immediatamente efficace. Viene introdotta una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo dei lavori con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

Davide Ponte, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38

69

Edilizia e urbanistica**AGIBILITÀ PARZIALE SE C'È COLLAUDO DI OPERE STRUTTURALI**

In sede di conversione si è stabilito che il termine di validità, nonché quelli di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, stipulate sino a dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

Salvatore Mezzacapo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38

71

Edilizia e urbanistica**AL VIA NUOVE NORME DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA**

La legge 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nel supplemento ordinario 63 alla Gazzetta Ufficiale 194 del 20 agosto 2013 ha convertito in legge il D.L. 69 del 21 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, meglio conosciuto come decreto del "fare". Il legislatore introduce importanti misure in materia di edilizia inserendo numerose modifiche.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 30 settembre 2013, n. 937

74

L'ESPERTO RISPONDE

**Lavoro, previdenza e professione - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
Appalti – Condominio – Immobili**

83

News



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **Pubblicata la Guida fiscale aggiornata sulle agevolazioni per il risparmio energetico**

Il Fisco ha rinnovato la Guida fiscale sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico che tiene conto delle novità normative. Nell'introduzione viene posta l'attenzione sul decreto legge 63/2013 che ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013 e ha fissato una maggiore durata per il beneficio fino al 30 giugno 2014, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

(Il Sole 24 ORE - Guida Normativa, 20 settembre 2013)



Impianti

■ **Controlli semplificati sugli impianti termici**

Cambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 – in vigore dallo scorso 12 luglio – e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge.

Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta.

Così come richiesto dalle direttive europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato.

Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza.

Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi.

Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione.

Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni.

Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile.

Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità.

Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dall'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei.

Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile.

Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 settembre 2013)

■ La responsabilità può essere delegata

Spetta al proprietario di casa o, nel caso di un condominio, all'amministratore (che a loro volta possono delegare una persona terza come responsabile) il compito di verificare la messa a norma, la manutenzione e il buon funzionamento degli impianti di climatizzazione e dei relativi sottosistemi, nonché il rispetto delle regole per l'abbattimento dei consumi.

Più in generale, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione (compresi, ove presenti, quelli per la climatizzazione estiva e per l'acqua calda sanitaria) deve essere sempre eseguito da una ditta abilitata (secondo i criteri definiti nel regolamento contenuto all'interno del Dm 37 del 22 gennaio 2008), alla quale può essere affidata la delega di terzo responsabile.

Il Dpr 74/2013 ridefinisce, nel dettaglio, gli obblighi e i doveri per il corretto funzionamento degli impianti. A partire dalle figure cardine.

La delega al terzo responsabile può essere concessa solo nel caso in cui la caldaia sia inserita in un locale dedicato (e ciò vale soprattutto per le abitazioni con impianto singolo, anche se raggruppate in edificio condominiale, perché nei condomini con impianto centralizzato lo stato di fatto non può essere altrimenti). Nel caso d'impianti con potenza superiore a 350 kW, questa figura deve possedere la certificazione Uni En Iso 9001 o avere analoga attestazione rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.

L'assunzione della responsabilità avviene per iscritto: il terzo responsabile non può delegare ad altri i suoi compiti e solo occasionalmente può far ricorso al subappalto o al l'affidamento di alcune attività di sua competenza. In caso di mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, sarà il terzo responsabile il destinatario delle sanzioni amministrative.

L'amministratore di condominio non può, dal canto suo, dare delega a un terzo nel caso in cui l'impianto di partenza non sia conforme alle disposizioni di legge. Inoltre, non può cedere l'incarico al venditore di energia per il medesimo impianto o a società legate, al ruolo di venditore.

Con un'unica eccezione: quando la fornitura dell'edificio è in carico a una Esco sulla base di un contratto di servizio energia (Dlgs 30 maggio 2008, n. 115).

Le verifiche di tutti gli impianti di climatizzazione (compresi, condizionatori e caldaie per l'acqua calda) spettano a ditte abilitate e devono essere effettuate secondo le prescrizioni e la periodicità previste nelle istruzioni tecniche fornite dall'impresa installatrice (se non sono disponibili, possono essere prese a riferimento quelle del fabbricante del componente o quelle più generiche del modello o quelle previste dalle norme Uni e Cei). Spetta a chi installa e manutiene il sistema, informare proprietario o amministratore (o, il terzo responsabile) su quali siano le operazioni di controllo da effettuare sull'impianto e sulle tempistiche. Tutte le informazioni relative all'apparato sono contenute nel libretto di impianto, di cui sono responsabili, in alternativa, proprietario, amministratore o terzo delegato.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 settembre 2013)

Immobili

■ **Rifinanziamento Abi del Fondo casa per dare più sostegno alle famiglie sui mutui**

Via libera ad una dotazione di 40 milioni di euro per il biennio 2014-15. Una misura che consentirà un'operatività più fluida e che fino ad ora ha permesso a 3659 famiglie di sospendere il pagamento delle rate dei mutui. Ammonta a 40 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015) il rifinanziamento del "Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa" che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in caso di perdita del posto di lavoro, grave infortunio o morte del mutuatario. Tale soluzione, prevista nel recente Decreto del Governo sull'Imu, rappresenta per ABI – che già durante l'estate aveva evidenziato il rischio di esaurimento delle dotazioni residue del Fondo – un "passaggio fondamentale che recepisce le richieste presentate insieme alle Associazioni dei Consumatori al Sottosegretario al Ministero dell'Economia, Pierpaolo Baretta, nel corso della riunione del Tavolo Tecnico "Piano Famiglie" il 18 luglio". Nel frattempo, in soli tre mesi di funzionamento del Fondo, sono state 3659 le famiglie che hanno potuto sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui, per un controvalore 356,3 milioni di euro di debito residuo. A questi numeri si aggiungono 1877 pratiche ancora in valutazione (180 milioni di debito residuo). In questo senso, ABI sottolinea "l'importanza della collaborazione e dell'impegno congiunto con Associazioni dei Consumatori e Istituzioni per individuare fin qui strumenti idonei a sostegno delle famiglie nell'accesso al credito e nella sostenibilità delle rate". Il Fondo di solidarietà è un'iniziativa di recente avvio che rappresenta la misura pubblica di raccordo con la moratoria dell'ABI concordata con le Associazioni dei consumatori e portata avanti dal 2010 (consentendo la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a 100.000 famiglie, per un controvalore di quasi 11 miliardi di debito residuo). Il rifinanziamento consentirà l'operatività di questo vero e proprio strumento di "welfare" delle famiglie per i prossimi 2 anni.

(Il Sole 24ORE – Guida Normativa, 17 settembre 2013)

■ **Stop al certificato energetico senza la revisione**

Le prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape, l'attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto, tutte le operazioni di manutenzione e controllo.

A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr 74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013 (in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce, modificandolo, sul Dlgs 192/2005.

La disciplina chiarisce che l'Ape – che è valido dieci anni – è un documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe energetica in cui rientra l'edificio.

Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità temporale massima dell'Ape è subordinata «al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o di produzione dell'acqua calda non è mantenuto a dovere, decade anche la targa dell'edificio.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 settembre 2013)

■ **Ampliati i criteri di ricorso al Fondo per la prima casa delle giovani coppie**

Il decreto del dipartimento della Gioventù 103/2013 rivede i criteri per la concessione della garanzia del Fondo istituito per facilitare l'accesso ai finanziamenti bancari dei giovani che acquistano la prima casa. Lo strumento è stato introdotto dall'articolo 13, comma 3-bis, del Dl 112/2008 e regolamentato con Dpr 256/2010. I destinatari finali delle agevolazioni sono rappresentati sia dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli, sia dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori che stipulano mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di ammontare non superiore a 200mila euro.

Requisiti soggettivi. Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento sono ampliate le possibilità di ricorso al Fondo. Di fatti, fermo restando il requisito dell'età dei richiedenti, che dovranno avere meno di 35 anni (riferito a entrambi i componenti il nucleo familiare), alla data di presentazione della domanda il reddito complessivo, rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), dovrà essere al massimo pari a 40mila euro (e non più 35mila). I mutui saranno sottoscritti con un tasso massimo non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108. In precedenza, i tassi erano ancorati all'Euribor (per i mutui a tasso variabile) e all'Irs (per mutui a tasso fisso).

È inoltre eliminata la condizione fondamentale richiesta per l'ottenimento della garanzia, ossia che «non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef derivi da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato». Tuttavia, al fine di perseguire, comunque, la finalità principale e originaria del fondo, consistente nell'offrire sostegno soprattutto ai giovani precari (titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato), è riconosciuta, a favore delle coppie e nuclei familiari i cui componenti non risultano occupati a tempo indeterminato, una specifica priorità nell'ammissione alla garanzia qualora, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, si verifichi una contestuale indisponibilità parziale delle risorse del Fondo.

Requisiti oggettivi. L'immobile da acquistare deve essere adibito ad abitazione principale. Pertanto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969. La superficie dell'immobile non deve superare i 95 metri quadrati (dimensione precedentemente fissata a 90 mq). Per il calcolo delle superfici si deve intendere, in ogni caso, la Superficie utile abitativa (di cui all'articolo 3 del Dm Lavori pubblici 801/1977), definibile come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi. È pienamente confermata la priorità, nell'ammissione alla garanzia, dei casi nei quali gli immobili sono situati nei Comuni ad alta tensione abitativa (ai sensi della delibera Cipe n. 87/2003).

La domanda. I soggetti interessati devono presentare domanda alle banche e agli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa a seguito di sottoscrizione, con il dipartimento della Gioventù, di apposita convenzione. L'elenco dei finanziatori potrà essere consultato dal sito dello stesso dipartimento della Gioventù dedicato all'intervento (www.diamogliunfuturo.it), dove è possibile reperire anche la modulistica. Con riferimento alle condizioni imposte dai soggetti finanziatori per l'erogazione dei mutui, si evidenzia che il recente decreto ha disposto che gli stessi devono impegnarsi a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, fermo restando l'ipoteca sull'immobile.

La copertura. Nulla cambia con riferimento alla misura di copertura della garanzia, che è sempre pari al 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili, per i quali il soggetto gestore (Consap) ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale. In ogni caso, la garanzia, che è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, non potrà essere concessa per un ammontare superiore a 75mila euro. Inoltre, in base alla normativa vigente, trova applicazione la regola che gli oneri oltre il capitale residuo non possono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.

(Gina Leo e Alessandro Sacrestano, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 27 settembre 2013)



Rifiuti

■ Il Sistri riparte fra mille dubbi

Il conto alla rovescia giornaliero per l'avvio del Sistri è giunto ormai a quota meno quattro e, nonostante gli appelli delle imprese, la partenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevista per il 1° ottobre questa volta molto probabilmente non verrà rinviata.

Dopo tre anni di proroghe, i problemi non sono stati risolti e a farne le spese saranno gli operatori che dovranno fare i conti con dispositivi non funzionanti, istruzioni poco chiare e il rischio (seppur attenuato nella prima fase) di incorrere in sanzioni.

All'inizio del mese, in occasione dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria, il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, ha preso atto delle criticità evidenziate dalle imprese, ma al contempo ha affermato che «dopo aver esplorato tutte le alternative, e non avendo alcuna possibilità di risolvere il contratto che impegna la pubblica amministrazione con la Selex, abbiamo assunto la decisione di evitare l'ipotesi di un ennesimo rinvio del Sistri». Con il DL 101/2013 del 31 agosto il governo ha ridotto il numero di imprese coinvolte nella prima fase, ma il sistema rischia comunque di creare ulteriori difficoltà alle aziende.

Funzionalità del sistema, semplicità d'uso e costi accessibili. Sono questi i tre requisiti non rinunciabili affinché il Sistri possa essere usato con vantaggio della tutela ambientale e senza creare inutili ostacoli alle imprese.

Tuttavia, nonostante siano trascorsi oltre tre anni dalla prima partenza prevista per il 13 luglio 2010, e successivamente prorogata più volte (si veda la tabella a fianco), è successo troppo poco. Infatti, a dispetto delle moltissime segnalazioni degli operatori e delle associazioni di categoria levate a gran voce fin dal 2010, le procedure informatiche (di competenza della Selex) e gli aspetti procedurali (di competenza del ministero) non sono cambiati. Lo dimostra la versione 3.1 del manuale operativo del 7 agosto 2013 apparsa lo scorso 12 agosto sul sito internet www.sistri.it, molto simile alla precedente e che, quasi priva delle semplificazioni richieste dalle imprese, fuga ben poche difficoltà.

Anche le incongruità normative del manuale resistono tutte, complete di refusi e disallineamenti. Si pensi, per esempio, al fatto che le procedure di gestione dei rifiuti interne all'impianto non sono previste dal Dm 52/2001 (Testo unico del Sistri). Però, il manuale operativo al capitolo 7.3 le prevede, mentre le imprese operano in base alle singole autorizzazioni; pertanto, occorrono chiarimenti e veloci procedure di interoperabilità. Il manuale consente di sostituire più dispositivi Usb con uno solo da usare per tutte le attività svolte nella medesima unità locale. Il Dm 52/2011, invece, non lo prevede. In questi giorni di riavvicinamento al sistema, molte imprese denunciano il mancato funzionamento delle black box.

Nonostante la sua costosa e faraonica architettura, il Sistri offre alle imprese come punto di riferimento istituzionale solo un call center che spesso, però, non è in grado di risolvere la molteplicità delle problematiche.

I soggetti che partono martedì 1° ottobre dovranno continuare a tenere registri e formulari fino al 1° novembre. In base all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 205/2010, le sanzioni saranno applicabili dal 2 novembre 2013, mentre il comma 2 prevede sanzioni attenuate per le violazioni amministrative commesse fino al 1° giugno 2014 (riduzione a 1/10) e per quelle commesse nei quattro mesi successivi (riduzione a 1/5).

In base all'articolo 260-bis del decreto 152/2006, comma 9-ter, l'applicazione delle sanzioni amministrative è esclusa se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal Sistri.

Le prossime date

01 | 1 ° OTTOBRE

La scadenza del 1° ottobre riguarda enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Si tratta di circa 17mila operatori

02 | 3 MARZO

Dal 3 marzo, invece, il sistema diventerà obbligatorio anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nella regione Campania (Paola Ficco, Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 27 settembre 2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Doppia procedura per la valutazione dei rischi in azienda

Il disegno di legge europa 2013 bis incrementerà gli oneri a carico dei datori di lavoro in quanto prevede la richiesta di ulteriore documentazione in materia di sicurezza, sia in caso di costituzione di nuova impresa, sia in occasione di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro.

La disposizione in materia di lavoro e politica sociale, sottoposta a parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, modifica gli articoli 28 e 29 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e introduce nuovi obblighi che peraltro non risultano di immediata interpretazione.

Il comma 3-bis dell'articolo 28 del Testo unico vigente prevede che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Con la novità che si intende apportare a tale disposizione, viene aggiunto che «anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Gli obblighi contenuti nel comma 2, dalla lettera b alla f sono gli stessi che devono essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini della redazione del Dvr, il che porta alla conseguenza, salvo le necessarie precisazioni, che la idonea documentazione dovrebbe consistere in un'elencazione degli interventi che il datore di lavoro si accinge a effettuare ai fini della valutazione dei rischi, che saranno oggetto del Dvr da redigere entro 90 giorni. In caso contrario, la nuova documentazione sarà un duplicato del Dvr.

Analoghe considerazioni vanno fatte per le modifiche previste all'articolo 29 comma 3, il quale già prevedeva, entro 30 giorni, l'aggiornamento o la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Con la novità prevista dal disegno di legge comunitaria, anche per tale ipotesi il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, senza che venga precisata la relazione che avrà tale nuova documentazione con il Dvr oggetto di aggiornamento o rielaborazione.

Da considerare, da ultimo, che la violazione all'articolo 28, comma 3-bis, secondo l'attuale formulazione, non è autonomamente sanzionata, mentre non sarebbe sanzionabile il nuovo obbligo. È sanzionabile, invece, la violazione all'articolo 29, comma 3, anche secondo la nuova formulazione, con l'ammenda da 2 a 4mila euro.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 20 settembre 2013)



Appalti

■ Appalti, l'offerta garantisce i salari minimi da contratto

Gli operatori economici devono presentare le offerte nelle gare di appalto con il prezzo più basso nel rispetto dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale per i propri dipendenti.

Il DI 69/2013 ha introdotto nell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici una disposizione che individua un limite ben preciso nel processo di valutazione delle offerte al massimo ribasso.

Lo prevede il DI 69/2013, che ha introdotto all'articolo 82 del Codice contratti una norma che replica in molti elementi quella definita dalla legge 106/2011 e poi abrogata, ed è sempre finalizzata a impedire la presentazione di offerte economiche non coerenti con gli standard retributivi per i lavoratori impiegati nell'appalto.

L'articolo 82, comma 3-bis stabilisce che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti sia dalla contrattazione nazionale sia da quella di di secondo livello. Si prevede poi che la determinazione del prezzo migliore sia effettuata anche al netto dei costi degli adempimenti per le norme su salute e sicurezza sul lavoro, individuabili come gli oneri della sicurezza aziendali (da esplicitare secondo l'articolo 87, comma 4 del Codice).

Si determina quindi per i concorrenti la possibilità di formulare l'offerta solo sulla parte "eccedente" i minimi salariali e i costi della sicurezza aziendali (calcolati per quota parte), ossia sui costi amministrativi e sul margine dell'utile di impresa; questo comporta che le stazioni appaltanti valutino accuratamente il quadro dei valori retributivi dei contratti riferibili ai potenziali partecipanti alla gara per la formazione della base d'asta, poiché un valore dell'appalto corrispondente ai minimi renderebbe impossibile la formulazione dell'offerta.

Considerando le valutazioni espresse a suo tempo dall'Avcp sulla norma "gemella" contenuta nella legge 106/2011, l'attuale previsione sul rispetto dei minimi salariali nelle offerte potrebbe sancire l'obbligo di verificare la congruità del costo del lavoro su più piani: la produttività presentata dal concorrente, il livello e il numero del personale necessario per garantirlo e il controllo dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione.

(Alberto Barbiero, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 16 settembre 2013)

■ Costo lavoro, si rischia il blocco

Forse arriverà una circolare, ma è difficile pensare a una nuova abrogazione della norma che già nel 2011 aveva mandato in tilt gli uffici gara di tutta Italia e che per questo era stata cancellata dopo pochi mesi per «manifesta inapplicabilità». È quello che lasciano intendere al ministero delle Infrastrutture, in risposta all'allarme lanciato da grandi e piccole stazioni appaltanti alle prese con l'obbligo di valutare le offerte per commesse pubbliche al netto del costo del personale (contratti nazionali più integrativi aziendali) e degli obblighi di sicurezza. Un vincolo reintrodotta nel codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006) dalla legge di conversione del decreto Fare (legge 98/2013), senza grandi novità rispetto alla norma cancellata due anni fa. L'obbligo riguarda le gare da aggiudicare con il metodo del massimo ribasso. Si tratta degli appalti più diffusi, di piccola dimensione o che presentano minori complessità tecniche (piccoli cantieri o servizi di pulizie solo per fare due esempi). Il cuore del mercato presidiato dalle Pmi. Interventi che, secondo gli ultimi dati dell'Autorità di vigilanza, nel 2012 hanno coperto l'84% dei bandi pubblici con un valore medio di circa 615mila euro.

Un motore che ora rischia di incepparsi. Il blocco di interventi già programmati in attesa di sciogliere i nodi relativi all'applicazione concreta delle nuove regole è più che concreto. Di questo si parla ora negli uffici gara delle principali stazioni appaltanti italiane. Giusto per passare dalla teoria alla quotidianità più spicciola: a chi dovrebbe spettare il compito di calcolare il valore da sottrarre al ribasso? Alla Pa o alle imprese? Neppure su questo c'è al momento unanimità di vedute. E la norma, in assenza di interpretazioni da parte di organi ufficiali, non aiuta.

Parla Giuseppe Colombo, direttore tecnico e Rup di Milano Serravalle: «I costi della sicurezza interna e il costo del lavoro da sostenere per l'esecuzione di un appalto, incluso l'integrativo, sono semplicemente incalcolabili da parte di una stazione appaltante. Nei nostri bandi chiariremo che deve essere l'impresa a indicare nell'offerta quale sia il costo del lavoro stimato per l'esecuzione dell'appalto, l'incidenza della contrattazione di secondo livello e le spese per la sicurezza interna». Gli ostacoli veri però arriveranno in fase di verifica della "congruità" delle offerte. Il momento in cui la Pa è chiamata a entrare nel merito delle proposte per capire se il prezzo offerto è davvero sostenibile o c'è da aspettarsi sgradite sorprese durante l'esecuzione del contratto. «Qui si presuppone addirittura che l'ente debba entrare nei dettagli di applicazione di un integrativo. Esempio: l'azienda prevede dei premi di produttività? Entrano in gioco o no nell'esecuzione del contratto messo in gara?».

«Non si può ingessare con un bando la valutazione del costo del personale, quando su moltissime gare il confronto concorrenziale si svolge proprio sull'organizzazione produttiva», attacca il direttore dell'ufficio gare di uno dei principali enti appaltanti italiani. «Così, si finisce per incentivare l'impresa a non migliorarsi dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. E si tratta di un aspetto esclusivo per alcuni tipi di appalto».

Obiezioni "interessate" per l'ex ministro Cesare Damiano, che da presidente della commissione Lavoro della Camera si è battuto per l'approvazione della norma. «Spuntano sempre fuori scogli procedurali quando si tratta di essere trasparenti. Se esistono difficoltà si faccia una circolare. Ma il principio va applicato».

(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 18 settembre 2013)

■ Più tempo per chiedere il Durc

Dopo il primo Durc – chiesto dall'amministrazione ai vincitori di gare d'appalto a conferma dell'autocertificazione del concorrente – gli enti non devono richiedere un altro documento di regolarità contributiva, subito dopo la stipula del contratto. L'indicazione che arriva dal ministero del Lavoro è quella di «attendere» e di rinviare la richiesta del secondo Durc alla prima fattura o stato di avanzamento lavori per le opere pubbliche.

La nuova tempistica per i documenti di regolarità contributiva è contenuta nella circolare del Lavoro n. 36/2013. Si tratta delle prime istruzioni operative per la corretta lettura delle norme sul Durc contenute nel decreto del fare (DI 69/2013 convertito nella legge 98/2013).

In primo luogo occorre ricordare che la legge di conversione ha modificato il termine di validità del Durc: il DI 69/2013 aveva previsto che in ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali (articolo 38, Dlgs 163/2006) il documento fosse valido per 180 giorni. In sede di conversione questo termine – per l'aggiudicazione, la stipula e i pagamenti del contratto – è stato ridotto a 120 giorni dalla data di rilascio. Trattandosi di una disposizione introdotta dal Parlamento, risulta applicabile solo dall'entrata in vigore della legge di conversione: la circolare ministeriale afferma «dopo il 21 agosto», ma in realtà la legge è in vigore già da quella data, e quindi – a stretto rigore – dovrebbero durare 120 giorni i Durc emessi fin dal 21 agosto compreso.

I Durc rilasciati in precedenza, invece, avranno una validità di 90 giorni, anche se risultano rilasciati nel periodo di vigenza del decreto legge che aveva raddoppiato il termine.

Il ministero chiarisce come il legislatore abbia inteso creare sostanzialmente tre gruppi in relazione alle fasi del contratto e dei relativi Durc che debbono essere richiesti direttamente dalla Pa.

Andiamo con ordine e vediamo i tre «momenti».

1 In primo luogo, avrà validità quadrimestrale il Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva espressamente previsto dall'articolo 38 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), nonché quello previsto per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Nel primo caso, il termine di 120 giorni di validità non decorre dalla data di rilascio ma dalla data – indicata nel documento – di verifica della dichiarazione sostitutiva.

2 Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto:

- pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori (Sal) o fatture;
- certificato di collaudo,
- certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità,
- attestazione di regolare esecuzione.

In questi casi il ministero invita a richiedere un altro Durc non nel momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solamente nei due passaggi chiave successivi: lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la validità per ogni documento confermata a 120 giorni. Questo per evitare di vedere «scadere» troppo presto un documento richiesto con eccessivo anticipo: in questo modo le stazioni appaltanti possono riuscire a utilizzare lo stesso Durc, sempre nei 120 giorni di validità.

3 Nell'ultima fase occorre comunque sempre acquisire un nuovo Durc da utilizzare per il pagamento del saldo finale, per il quale non è prevista l'estensione di validità dei documenti richiesti nelle fasi precedenti anche se non ancora scaduti.

Per i subappalti, il Durc deve essere richiesto in fase di autorizzazione al subappalto, nonché per il pagamento dei Sal e per l'ultima fase contrattuale, nonché per il saldo prezzo.

Viene confermata infine la disposizione relativa al «preavviso di accertamento negativo»: gli enti coinvolti nell'emissione del Durc (Inps Inail o Casse edili), in caso di irregolarità, devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, con invito per posta certificata all'interessato o al consulente del lavoro nominato, riportando l'indicazione analitica delle irregolarità riscontrate.

La disposizione, anche se inserita fra quelle relative ai contratti pubblici, deve ritenersi valida per ogni verifica operata dagli enti previdenziali in ogni ipotesi di rilascio del Durc.

Le indicazioni

LA VALIDITÀ

Il periodo di validità del Durc è 120 giorni dalla data di rilascio per i documenti emessi dopo il 21 agosto 2013. I Durc emessi in precedenza valgono 90 giorni

I LAVORI PRIVATI

Non va più chiesto il Durc in caso di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati senza ricorso a imprese o in economia

LE FASI

Il Durc è necessario per:

- verifica della regolarità contributiva autocertificata nelle gare
- a ogni pagamento o stato di avanzamento lavori
- per il certificato di collaudo
- per l'autorizzazione al subappalto
- per il pagamento del saldo finale

LE IRREGOLARITÀ

Il preavviso di accertamento minimo è notificato via Pec all'interessato o al consulente del lavoro con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. Il contribuente può sanarle in 15 giorni (Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 settembre 2013)

■ Appalti e concessioni: dalle direttive Ue spinta alla crescita

Confindustria guarda con grande attenzione alle nuove direttive Ue su appalti e concessioni, che dovrebbero avere l'ok definitivo del Parlamento europeo entro fine anno. Il direttore generale dell'organizzazione degli industriali, Marcella Panucci, è intervenuta ieri a un convegno a viale dell'Astronomia spiegando che in gioco non c'è solo il riordino normativo. Dal recepimento delle direttive può arrivare, certamente, una semplificazione e un ammodernamento dell'attuale disciplina nazionale. Ma, soprattutto, Confindustria pensa alla domanda pubblica – che vale il 18% del Pil – come possibile leva della crescita e dell'innovazione.

«È fondamentale - ha detto Panucci – superare l'attuale approccio settoriale per arrivare a una politica industriale europea che affronti in maniera sinergica e integrata tutte le politiche pubbliche». Il cuore della presidenza Squinzi sta proprio nell'impegno a «rimettere la politica industriale al centro delle politiche europee». Una sfida che riguarda anche il settore pubblico, chiamato a superare gli aspetti formali per fare scelte che aiutino il sistema economico a innovare e a crescere.

Non mancano gli aspetti deludenti delle direttive, come quelli sui ribassi, sulla reciprocità di regole con i Paesi extra Ue e sull'in-house. Nel complesso, però, il recepimento delle direttive costituisce una sfida importante per l'economia.

La partita delle direttive a Bruxelles, comunque, è chiusa (o quasi). Lo hanno ribadito con forza Philippe Juvin e Marc Tarabella, parlamentari europei relatori delle direttive concessioni e appalti. In risposta alle spinte in arrivo da alcuni Paesi (Germania in testa) per ridiscutere l'esclusione di altri settori, dopo quello idrico, dal campo di applicazione dei nuovi indirizzi europei. «Non c'è spazio per altri emendamenti - ha sottolineato Tarabella - altrimenti si riapre la discussione su tutto».

In Italia il traguardo più ambizioso del recepimento – che deve avvenire entro 24 mesi – sarebbe quello di semplificare un impianto normativo che tra codice dei contratti (Dlgs 163/2006) e regolamento attuativo (Dpr 207/2010) ha assunto proporzioni ciclopiche e continua a essere gonfiato da modifiche a getto continuo: circa 130 quelle apportate negli ultimi 20 mesi.

L'altro obiettivo è proprio la riqualificazione delle stazioni appaltanti. Un traguardo rilanciato anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che nell'ultima relazione al Parlamento ha contato circa 30mila enti aggiudicatori. «In Italia – ha detto il presidente, Sergio Santoro – abbiamo anticipato istituti che per l'Europa rappresentano una novità». Tra gli esempi: la cosiddetta decertificazione o la verifica telematica dei requisiti, che da noi diventerà operativa a gennaio 2014, con la banca dati nazionale degli appalti pubblici (Avcpass). Anche il principio di suddividere in lotti gli appalti per favorire le Pmi, fatta salva la possibilità di motivare scelte diverse da parte della Pa, è una “novità” già introdotta nel codice dal decreto fare. «Piuttosto – ha chiosato il vicepresidente dell'Ance, Angelo De Cesare – non ci è piaciuto che in sede europea all'ultimo sia stato inserita la clausola dell'insindacabilità delle motivazioni espresse dalle amministrazioni per non suddividere i lavori». Resta il capitolo spinoso degli affidamenti in house, con una disciplina europea che lascia spazio a regole meno severe sul fronte della tutela della concorrenza anche di quelle altalenanti in Italia. Mentre sulle concessioni il punto più qualificante è la definizione natura del concessionario. Per la direttiva la concessione deve riguardare investimenti esposti agli andamenti del mercato (vagaries of the market). «È lo stesso se la concessione riguarda un servizio pagato dal committente? – sottolinea Stefano De Marinis (associazioni grandi imprese) –. Il “considerando” 7-bis della direttiva conferma questa interpretazione. Ma è un aspetto da valutare con attenzione in fase di recepimento».

I punti chiave

01|IN HOUSE

Le società pubbliche o controllate potranno ricevere affidamenti senza gara anche se svolgono il 20 % delle proprie attività nel settore privato

02|CONCESSIONI

La direttiva sulle concessioni è una novità assoluta. In Italia l'istituto è regolato dal Codice appalti

03|PMI

La mancata suddivisione in lotti dei lavori va motivata dalla Pa. La soglia minima di fatturato per partecipare alla gara non può essere più del doppio del valore dell'opera (Mauro Salerno, Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 27 settembre 2013)

■ Lavori non contestati da pagare

Se il committente di un appalto, rilevati i difetti dell'opera realizzata, non pretende che l'esecutore li elimini ma chiede solo il risarcimento del danno, resta invariato il credito dell'appaltatore per il corrispettivo. È questo il principio ricordato dalla Cassazione con la sentenza 20707 del 10 settembre scorso.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Ma la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente può chiedere, in alternativa, la riparazione dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Se però il committente chiede solo il risarcimento del danno, l'appaltatore ha diritto al compenso pattuito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il committente non ha chiesto di eliminare i difetti né ha pagato l'appaltatore, che ha quindi fatto ricorso per decreto ingiuntivo. L'opposizione del committente è stata accolta dai giudici di merito. Ma il verdetto è stato ribaltato dalla Cassazione. Questo perché la domanda proposta dal committente per il risarcimento dei danni è autonoma rispetto alla domanda che punta a eliminare i vizi. Non è pertanto consentito al committente, nel caso di colpa dell'appaltatore, ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per eliminare i vizi.

Nei lavori per il condominio, la decisione di non pretendere l'eliminazione dei vizi dell'opera ma di chiedere solo il risarcimento del danno compete all'assemblea e non all'amministratore poiché ciò implica, comunque il pagamento del corrispettivo. L'amministratore che omettesse di informare l'assemblea rischierebbe di dover poi lui risarcire i danni al condominio se il suo operato non venisse ratificato.

(Luana Tagliolini, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 30 settembre 2013)

Pubblica amministrazione

■ **Ministeri ed enti locali si aprono alla trasparenza**

La trasparenza si fa largo negli uffici pubblici. Un'accelerata l'ha fornita il decreto legislativo 33 dello scorso marzo, che ha imposto alle amministrazioni di predisporre sul proprio sito istituzionale un link ad hoc denominato "Amministrazione trasparente" dove rendere accessibile alla collettività tutta una serie di dati: dalla situazione patrimoniale dei politici ai rendiconti dei gruppi consiliari e provinciali, dalle consulenze alle liste d'attesa delle Asl, dagli incarichi conferiti ai dipendenti ai bandi di concorso. Per citare solo alcuni adempimenti.

A poco meno di cinque mesi dall'entrata in vigore degli obblighi (le novità sono scattate il 20 aprile), come hanno reagito le pubbliche amministrazioni? Il Sole 24 Ore ha effettuato un monitoraggio su tutti i ministeri (esclusi quelli che fanno riferimento a Palazzo Chigi, perché aspettano regole proprie; si veda l'articolo sotto) e su un campione di regioni, province, comuni e Asl.

I risultati evidenziano situazioni differenziate, ma in generale si può dire che il principio della trasparenza sta prendendo piede. Indicazioni confermate da un analogo censimento realizzato dalla Funzione pubblica, secondo il quale – come viene riportato nella circolare 2/2013 relativa ai nuovi obblighi pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 settembre – il 70% degli enti ha istituito la sezione "Amministrazione trasparente". Certo, non è facile trovare uffici che si sono adeguati completamente, anche se in tali casi può essere concessa l'attenuante della novità. In prospettiva, sarebbe utile una maggiore uniformità sulle modalità di pubblicazione dei dati, così come si dovrà porre attenzione al fatto che questi ultimi vanno diffusi in un formato aperto, così da poter essere riutilizzabili. Le sanzioni potranno, poi, funzionare da pungolo, anche se si deve ancora aspettare perché siano operative (si veda altro articolo).

Ministeri. Sono stati messi sotto la lente i costi della politica, in particolare l'obbligo di pubblicare le situazioni patrimoniali, i curricula, le spese di missione, gli atti di nomina di ministri, vice e sottosegretari. Esaminati anche i dati sulle consulenze e sugli incarichi di diretta collaborazione dei ministri (uffici di gabinetto e legislativi). In linea di massima, le informazioni ci sono. Soprattutto quelle relative ai redditi dei diretti interessati. In diversi casi, la pubblicità dei dati si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti più stretti. Per qualche ministero, invece, il dato relativo ai parenti manca e non c'è traccia del rifiuto del consenso alla pubblicazione (che deve comunque essere reso esplicito). Altre lacune riguardano i curricula di quanti hanno ricevuto incarichi particolari o consulenze.

Regioni. L'indicatore scelto è quello delle informazioni sulla galassia di enti e società partecipate. L'aspetto più trascurato dalle cinque Regioni prese in considerazione è quello dei costi. Il decreto trasparenza infatti richiede un quadro preciso: non solo la mappa, ma anche le quote azionarie regionali, i bilanci degli ultimi tre anni e «l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione». Quest'ultima voce è soddisfatta solo dal Piemonte che, oltre a fornire con grande evidenza il quadro finanziario (e i bilanci), spiega per ogni società quanto è costato il coinvolgimento regionale sin dalla nascita. Insomma, la sanzione di uno stop ai trasferimenti di fondi alle società in caso di inadempimento, per ora, non spaventa le amministrazioni.

Buona anche la scelta della Liguria, che ha il pregio di fornire le informazioni in formato aperto, anche se manca il colpo d'occhio sui rapporti tra ente e vigilati. Più indietro il Lazio che riporta dati vecchi (ultimo aggiornamento: gennaio 2013) e spesso lascia vuota la casella del compenso degli amministratori di nomina regionale. Mancano anche le informazioni sul valore delle quote nelle partecipate. Mappa e bilanci non si trovano neanche sul sito della Regione Puglia.

Province. Tra gli enti più avanzati nell'attuazione del decreto sulla trasparenza, le Province fanno registrare buone performance per il dato-campione relativo ai dirigenti amministrativi. Tutte espongono in modo semplice e completo i curricula e la retribuzione dei propri vertici. Ancona, Bergamo e Brindisi riescono anche a fornire l'elenco degli incarichi extra (il capoluogo marchigiano vanta un aggiornamento allo scorso lunedì). La stessa categoria risulta invece incompleta a Napoli: la voce è presente ma vuota e non si capisce se per mancanza di incarichi o di aggiornamenti.

Comuni. I sei comuni messi sotto esame rispondono in maniera più che soddisfacente. Tutti hanno pubblicato i dati sulla situazione patrimoniale di sindaco, assessori e consiglieri e i relativi curricula. Mancano, invece, gli atti di nomina (fanno eccezione Bari e Venezia).

Asl. Il Dlgs 33 impone alle Asl di pubblicare i tempi di attesa «previsti» e quelli effettivi. I primi mancano per tutte le cinque realtà esaminate, ma, in realtà, sono anche di difficile attuazione. L'attenzione si sposta su quelli effettivi: ebbene, il "sogno" di ogni cittadino di sapere dove poter fare un'ecografia in tempi brevi è ancora irrealizzabile. Si avvicina di più la Asl di Bergamo, che per ogni prestazione fa conoscere i tempi medi nelle singole strutture divisi per classi e percentuali. La Asl 2 Liguria (Savona) rimanda ai dati della Regione (non articolati per struttura). Alla azienda Usl 5 di Pisa le liste di attesa sono presenti solo come titolo, ma senza contenuto, all'azienda di Reggio Calabria invece mancano del tutto.

(Valeria Uva, Antonello Cherchi, Il Sole 24 ORE, 16 settembre 2013)

■ **Comuni in difficoltà economica a causa del mancato versamento dell'Imu, garantisce il Governo**

Per mettere a tacere i rumors sulle difficoltà dei Comuni a onorare i propri pagamenti a causa del mancato versamento della prima rata Imu, il Governo ha pubblicato un comunicato nel proprio sito istituzionale nel quale si fa garante degli Enti, ricordando che "il decreto legge 102/2013, che ha disposto la soppressione del versamento della rata, ha contestualmente previsto che tali risorse saranno attribuite ai Comuni sulla base di un decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città da adottare entro il 30 settembre 2013. Considerata l'urgenza manifestata in Parlamento dal presidente dell'Anci, il Governo si fa carico delle esigenze dei Comuni e adotterà, agli inizi della prossima settimana, i provvedimenti attuativi necessari ad assicurare ai Comuni le risorse necessarie".

(Il Sole 24 ORE - Guida Normativa, 23 settembre 2013)



Condominio

■ **Sul «fondo» obbligatorio si cerca una soluzione a rate**

Si riprova a migliorare la riforma del condominio. Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, che segue la questione, sta studiando la proposta di tre robuste norme da inserire alla prima occasione nella discussione parlamentare. Si tratta di modifiche che prendono le mosse anche dalle proposte fatte dal Sole 24 Ore insieme alle associazioni della proprietà e degli amministratori di condominio, come la semplificazione della disposizione sul fondo obbligatorio per i lavori straordinari, cui si aggiungerebbe la regolamentazione della formazione degli amministratori e una precisazione sulla parziarietà dei debiti condominiali.

Sul primo punto, se la modifica passasse risolverebbe uno dei maggiori problemi pratici creati involontariamente dalla legge 220/2013: il fondo obbligatorio. Il nuovo articolo 1135 del Codice civile, come modificato dalla riforma, mette al punto 4, tra le attribuzioni dell'assemblea dei condòmini, quella di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo però «obbligatoriamente» un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Ma ora, in piena crisi, l'idea di anticipare tutte insieme le rate scaglionabili in uno o due anni ha reso difficili le decisioni. Gli effetti di questi lavori rimandati, però, sono deleteri: anzitutto sullo stato di conservazione dell'immobile e sulla sua sicurezza, poi sul settore delle imprese (spesso artigiane) che eseguono le ristrutturazioni.

Lo stesso relatore alla Camera del provvedimento approvato lo scorso novembre, Salvatore Torrisi (ora senatore), aveva riconosciuto la necessità di una norma che consentisse una maggiore elasticità. Ora il sottosegretario Ferri ha deciso di dar corpo alle richieste del mondo condominiale, elaborando una proposta normativa che stabilisca che nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulla base di un contratto di appalto che preveda il pagamento degli stessi per stati avanzamento lavori o in modo altrimenti dilazionato, il fondo possa essere costituito con graduazioni temporali corrispondenti alle date in cui sono previsti i singoli pagamenti. «La norma - spiega Ferri -, che non snaturerebbe la ratio della riforma, costituirebbe un correttivo all'istituto e contempererebbe tanto le ragioni creditorie dell'appaltatore quanto le esigenze economiche dei proprietari che, soprattutto in un momento di recessione dell'economia, hanno notevoli difficoltà ad anticipare l'intera somma». La seconda modifica in gioco riguarda un altro punto caldo, quello della formazione degli amministratori, che la legge 220/2012 pone come obbligatoria (sia iniziale che periodica, tranne una serie di eccezioni), senza però chiarire come debba essere organizzata. Alcune associazioni (l'Anaci in testa) si sono schierate per un'interpretazione che, tenendo conto della norma delle professioni non regolamentate (legge 4/2013), attribuisca a loro la materia, purché in linea con le norme Uni. La modifica proposta mira invece a stabilire che sarà un regolamento del ministro della Giustizia a determinare i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica. «Così - precisa Ferri - sarà possibile avere standard unificati su tutto il territorio nazionale e, con l'individuazione dei soggetti legittimati alla formazione, salvaguardare l'interesse pubblico».

L'ultima modifica, che probabilmente susciterà qualche polemica, elimina completamente il residuo di solidarietà tra tutti i condòmini in caso di morosità di alcuni: attualmente (articolo 63 delle Disposizioni di attuazione) i creditori del condominio insoddisfatti devono prima escutere gli eventuali morosi ma poi possono rivolgersi anche ai condòmini in regola con i pagamenti. La modifica proposta cancellerebbe questa possibilità, stabilendo la solidarietà tra i soli morosi. (Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi, 17 settembre 2013)

■ **Mediazione con tempi lunghi**

La mediazione torna in condominio ma ora, nella sua applicazione pratica, i mediatori dovranno fare i conti con problemi di non facile risoluzione.

Con la pubblicazione della legge 98/2013 sulla «Gazzetta ufficiale» del 20 agosto, l'attivazione della mediazione rimane, in un ambito importante e a forte tasso di litigiosità come quello del condominio, una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. Il fine è sempre lo stesso: orientare a una ricomposizione della lite che faccia perno sui veri bisogni delle parti contrapposte, che possono essere anche di natura personale ed emotiva, dove magari l'aspetto economico - trattato davanti al giudice - diventa davvero secondario.

Proprio nelle liti condominiali, infatti, il più delle volte si discute di comportamenti dei vicini non più sostenibili, come l'uso scorretto e gli abusi sulle parti comuni, la violazione del decoro architettonico o l'osservanza del regolamento.

I punti salienti di questa mediazione rivisitata (illustrati nella scheda qui sotto) sono piuttosto chiari. Inoltre il nuovo articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile aiuta meglio a comprendere quali sono le controversie che possono essere oggetto di mediazione, ossia quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle norme del codice che riguardano «il condominio negli edifici» e le relative disposizioni di attuazione.

L'amministratore è legittimato a partecipare solo se l'assemblea ha validamente deliberato in tal senso con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Il mediatore, proprio per questo motivo, può prorogare i termini della prima comparizione. Infine, l'accordo dovrà essere approvato dall'assemblea con la stessa maggioranza sopra descritta e di ciò deve tener conto il mediatore nel fissare il termine per la sottoscrizione dello stesso.

Ed è proprio qui che iniziano i problemi. Sembrerebbe che al primo incontro informativo l'amministratore possa partecipare solo se ha ottenuto il consenso dell'assemblea. Se così è, risulta già stravolto l'intento del legislatore, perché ciò significa che il primo incontro dovrà essere procrastinato di almeno qualche mese.

Quindi si rischia di vanificare il termine di durata dell'intero procedimento che la legge prevede debba essere contenuto in tre mesi. L'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione prevede per l'appunto delle proroghe, ma questo vuol dire sempre stravolgere l'intento della mediazione, che è proprio quello di comporre una lite in termini rapidi e poco costosi.

La soluzione, oltre che nell'indispensabile accelerazione che l'amministratore dovrà imprimere alla convocazione dell'assemblea, andrà ricercata in una prassi intelligente degli organi di mediazione specializzati.

Inoltre, ci sono materie che di per sé sono suscettibili di mediazione solo se il mediatore possiede competenze speciali. Si pensi alla modifica o alla revisione delle tabelle millesimali per cui non si riesce a raggiungere la maggioranza, oppure al problema del decoro architettonico di un edificio che un condomino ritiene essere stato violato. È evidente che occorre una preparazione attenta su materie i cui aspetti tecnici sono preponderanti.

Questi sono tutti interrogativi a cui la mediazione farà fronte e darà le sue risposte e il Ministero, dopo i quattro anni previsti – e ci si auspica non più interrotti – di sperimentazione dell'istituto, ne esaminerà i risultati anche ai fini di eventuali correttivi.

L'identikit

01 | PRIMO INCONTRO

È previsto un primo incontro informativo, senza alcun compenso all'organismo di mediazione (con le sole spese di segreteria e di notifica), durante il quale le parti decidono se avviare o meno la procedura. La conclusione del primo incontro senza accordo, anche in ordine alla prosecuzione della mediazione, assolve la condizione di procedibilità dell'azione

02 | ACCORDO

Sin dal primo incontro, per le materie in cui è prevista l'obbligatorietà della mediazione, le parti devono farsi assistere dai loro avvocati. L'eventuale accordo raggiunto dalle parti e sottoscritto anche da questi ultimi costituisce titolo esecutivo, senza più necessità di omologa da parte del presidente del tribunale

03 | COMPETENZA

Il procedimento di mediazione, di durata non superiore ai tre mesi, deve essere avviato presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia

04 | GIUDICE

Con l'attuale riforma il giudice, in qualunque momento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e anche in appello, può ordinare che le parti diano avvio a un nuovo procedimento di mediazione che in tal caso diverrà condizione di procedibilità della domanda

05 | SANZIONE

Viene reintrodotta la sanzione, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, in caso di mancata partecipazione anche al primo incontro informativo, senza giustificato motivo (Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22 settembre 2013)

■ Sulla mediazione decide l'assemblea

Rivendicazioni rispetto all'uso di una parte comune? Liti fra vicini per la violazione delle regole sul decoro di uno stabile? Contenziosi per la ripartizione delle spese o per la condivisione dei posti auto nel cortile? Trovare la soluzione a questi "grattacapi" – situazioni tipiche nella quotidianità di un condominio – spetta, prima che a un tribunale, a un mediatore.

Lo stabilisce il decreto del Fare, approvato dal Governo e convertito in legge in estate dal Parlamento. L'obiettivo è semplificare e svuotare le aule della Giustizia dalle copiose e annose vertenze "minori". Tuttavia non è detto che la mediazione in condominio si traduca, automaticamente, in un "accorciamento" dei tempi: nonostante la legge fissi in 90 giorni il periodo massimo per arrivare a un accordo, la necessità di ratifica della decisione finale da parte dell'assemblea, con una maggioranza che varia a seconda del tipo di "contesa" in ballo, rischia di far slittare i tempi. E non di poco. Ma cosa dice la norma? Con il decreto 69/2013, conosciuto come "decreto del Fare" e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta del 20 di agosto della legge 98/2013, è tornato a essere obbligatorio per le controversie in condominio, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, il ricorso a organismi di conciliazione.

Il meccanismo era già stato introdotto in passato: tuttavia, lo scorso anno la Corte Costituzionale (sentenza n. 272/2012) aveva bloccato il ricorso obbligato al mediatore. Ora il Governo ci riprova, con una serie di cambiamenti, come l'introduzione di una seduta informativa gratuita prima di dare vita alla procedura vera e propria. Si tratta comunque di una sperimentazione, della durata di quattro anni, al termine dei quali il Ministero attiverà un monitoraggio sugli esiti e tirerà le somme. La domanda di "aiuto" per dirimere una controversia deve essere presentata a un organismo di mediazione fra quelli che risultano attivi nella circoscrizione del tribunale dove il condominio è ubicato. Non conta, al contrario, la residenza del condomino che avvia la procedura. Il professionista al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'apposito registro del ministero della Giustizia.

A differenza di quanto accadeva in passato, nella riformulazione della norma si è deciso di prevedere un primo incontro informativo, senza alcun compenso per l'organismo di mediazione (fatto salvo per le spese di segreteria e notifica), durante il quale le parti possono decidere se tentare la strada per il raggiungimento di un accordo o se, al contrario, è indispensabile procedere con le vie legali tradizionali. Entrambi i contendenti devono essere seguiti da un avvocato. Ciò comporta che, in caso di raggiungimento di un accordo, non sia più necessario il rilascio dell'omologa del presidente del tribunale, se gli avvocati hanno firmato il verbale. Tutta la procedura, per legge, non può durare più di 90 giorni.

E qui, per quel che riguarda il condominio, entra in campo il ruolo dell'assemblea. L'amministratore partecipa a nome del condominio alla mediazione. Tuttavia, non può sottoscrivere alcun accordo senza il benestare dei proprietari. Ciò comporta che, per arrivare alla fine dell'iter, sia necessaria la convocazione di un'assemblea, con il compito di esaminare e approvare o respingere la proposta di mediazione. Con tutte le complicazioni e i ritardi che ciò comporta. Tenuto anche conto che, a seconda del tipo di questione al centro del dibattito, cambia la maggioranza necessaria per il via libera (articolo 1136 Codice civile). Per fare un esempio, se la contesa riguarda un diritto indisponibile del singolo condomino, come una servitù di passaggio, ci vuole l'unanimità. E così via. Le parti possono essere sanzionate nel caso in cui senza giustificato motivo, si sottraggano anche solo alla partecipazione al primo incontro informativo con il mediatore. Le spese (vedi scheda) servono a retribuire il mediatore e sono a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati, uguali per tutta Italia, dal ministero della Giustizia.

Per l'avvio della procedura servono 48,40 euro più costi vivi. Il resto varia a seconda del valore della lite, da un minimo di 43 euro per parte per controversie fino a mille euro fino a un massimo di 4.600 euro per cifre in ballo oltre i 5 milioni. Per favorire il ricorso all'istituto è anche previsto un incentivo fiscale: chi trova un accordo può beneficiare di un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale di accordo fino ad un importo della lite pari a 50mila euro.

Le regole in pillole

Primo incontro gratuito Tra le novità da segnalare l'introduzione di un primo incontro informativo gratuito durante il quale le parti possono decidere se tentare la strada dell'accordo; il ricorso a un avvocato per entrambe le parti, così da evitare l'omologa del tribunale se gli avvocati firmano il verbale; la definizione di una territorialità obbligatoria nella scelta del mediatore

L'assemblea

L'amministratore, in forza dei suoi poteri, partecipa alla mediazione, ma non può decidere. Per l'accettazione o il respingimento di un accordo è necessaria la convocazione di un'assemblea, che deciderà con una maggioranza diversa a seconda del tipo di lite oggetto del procedimento

I costi

L'avvio della procedura costa 48,40 euro più costi vivi. Il resto varia a seconda del valore della lite, da un minimo di 43 euro per parte per controversie fino a mille euro fino a un massimo di 4.600 euro oltre i 5 milioni. Le spese, stabilite secondo una tabella del ministero della Giustizia, sono a carico di entrambe le parti in causa (elaborazione Centro studi Confappi-Fna)

Le fattispecie

Le materie «conciliabili»

Il ricorso alla mediazione, per il condominio, vale per tutte le controversie regolate dagli articoli dal 1117 al 1139 del Codice civile. Si tratta, nello specifico, di tutte le norme che regolano la vita di una collettività all'interno di uno stabile condominiale

Che cosa è escluso

Sono esclusi, invece, dalla mediazione i provvedimenti urgenti e cautelari oltre ad alcuni procedimenti speciali. Ricadono in questa categoria le ingiunzioni, i procedimenti di convalida di licenza o sfratto, i procedimenti possessori, quelli di opposizione o incidentali di cognizione relativa alla esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio o l'azione civile esercitata nel processo penale

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Casa24, 25 settembre 2013)

Rassegna normativa

(G.U. 30 settembre 2013, n. 229)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 2 agosto 2013, n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149) Pag. 1
(G.U. 23 settembre 2013, n. 223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 526/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 22 maggio 2013.
(G.U. 24 settembre 2013, n. 224)



Contenuto

Con ministeriale n. 36/0012988/MA004.A007/PIND-L-49 del 10 settembre 2013, e' stata approvata, con carattere di assoluta eccezionalita' e di efficacia limitata nel tempo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 526/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 22 maggio 2013, con la quale si e' inteso individuare i nuovi termini per l'accesso al ravvedimento operoso previsto dalla delibera n. 461/2012 gia' approvata dai vigilanti Dicasteri in data 29 marzo 2013.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili, per l'anno 2013.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**Nota 20 settembre 2013**

Oggetto: DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale.

 **NOTA**

Dopo le prime istruzioni operative fornite dalla circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 6/9/2013 in merito alle nuove norme relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) contenute nell'articolo 31 del DL 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, anche l'INAIL, con la circolare del 20/9/2013, si pronuncia sui primi adeguamenti effettuati con il rilascio dell'ultima versione dell'applicativo Sportello previdenziale.

Le principali modifiche in materia sono state dettate in particolare in riferimento ai contratti pubblici con conseguenti modifiche al Codice degli appalti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.

La novità più eclatante è l'estensione della durata di validità del DURC in quanto, come da modifica apportata al comma 5 dell'articolo 31 DL n. 69/76 in sede di conversione in legge, per i Durc rilasciati per i contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture dal 21/8/2013, è fissata in 120 giorni dalla data del rilascio per i certificati emessi per:

a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);

b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);

c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies).

Al comma 4 dell'articolo 31 L. n. 98/2013, è inoltre stabilito che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono utilizzare il DURC acquisito d'ufficio e in corso di validità, per la verifica della dichiarazione sostitutiva, oltre che per l'aggiudicazione e la stipula del contratto ed anche per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

L'Istituto assicuratore infine precisa che, conseguentemente alle novità in tema di rilascio del DURC e della sua validità, si è reso necessario aggiornare sui documenti rilasciati, le diciture riguardanti la validità degli stessi nella seguente maniera:

1) Appalto pubblico di Lavori - appalto/subappalto/affidamento richiedente: stazione appaltante/amministrazione procedente:

1.1) stipula contratto / convenzione / concessione

1.2) stato di avanzamento lavori alla data del

1.3) liquidazione finale / regolare esecuzione lavori alla data del

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione"

2) Appalto pubblico di forniture - appalto/subappalto/affidamento richiedente: stazione appaltante/amministrazione procedente:

2.1) stipula contratto / convenzione / concessione

2.2) emissione ordinativo / liquidazione fattura alla data del

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione"

3) Appalto pubblico di servizi - appalto/subappalto/affidamento richiedente: stazione appaltante/amministrazione procedente:

3.1) stipula contratto / convenzione / concessione

3.2) emissione ordinativo / liquidazione fattura alla data del

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione"

4) Altra tipologia -richiedente: stazione appaltante/amministrazione procedente:

4.1) verifica autodichiarazione alla data del

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione"

4.2) partecipazione /aggiudicazione appalto

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione"

4.3) Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire."

4.4) contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto alla data del

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione"

4.5) lavori privati in edilizia

Nuova dicitura: "il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"

5) Altra tipologia - richiedente: azienda/intermediario con delega:

5.1) lavori privati in edilizia

Nuova dicitura: "il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione"

5.2) attestazione soa/iscrizione albo fornitori

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire."

5.3) altri usi consentiti dalla legge

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire."

6) Altra tipologia - richiedente soa:

6.1) attestazione soa/iscrizione albo fornitori

Nuova dicitura: "durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire."

Si ricorda che le nuove norme hanno previsto la validità dei 120 giorni anche ai lavori edili per i soggetti privati fino al 31/12/2014.

Ulteriori notizie saranno fornite a seguito di maggiori approfondimenti con INPS e Casse Edili.

(Rossella Quintavalle, Il Solòe 24 ORE - lavoro24.ilsole24ore.com, 24 settembre 2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2013

Approvazione della graduatoria inerente i progetti presentati nell'ambito del Bando misura 2.3 FEP, di cui al decreto 14 maggio 2012, recante: «Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni fuori convergenza».

(G.U. 19 settembre 2013, n. 220)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Avviso relativo al Bando per la concessione di contributi per l'effettuazione di servizi di sostituzione in favore di giovani imprenditori agricoli

(G.U. 19 settembre 2013, n. 220)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2013

Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilita' 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie.
(G. U. 20 settembre 2013, n. 221)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 2013

Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
(G.U. 23 settembre 2013, n. 223)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2013

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013

Cofinanziamento nazionale dell'annualita' 2013/2014 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all'articolo 103-octies bis del Regolamento CE n. 1234/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2013).
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualita' 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 29/2013)
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualita' 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Lombardia, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 30/2013).
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013

Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualita' 2012 e 2013 del piano di sviluppo rurale della regione Veneto, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 31/2013).
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Seconda integrazione del cofinanziamento statale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del piano di sviluppo rurale della regione Abruzzo, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 32/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Rideterminazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, per le annualita' 2007-2012, ai sensi della legge n. 183/1987.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + MIPP n. LIFE11 NAT/IT/000252 «Monitoring of insects with public participation», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 35/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 36/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 37/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualita' dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 38/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualita' dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 39/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «ESPON 2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualita' 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 40/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, annualita' 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 41/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comunitario «Athena Plus» (Ministero per i beni e le attivita' culturali/ICCU). (Decreto n. 42/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale dei programmi di informazione e di promozione di ortofruttilicoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011)8145 del 15 novembre 2011,

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualita' dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 44/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 45/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 30 luglio 2013**

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2012. (Decreto n. 46/2013).

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 20 giugno 2013**

Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il trasferimento di un intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 20 giugno 2013**

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

AGENZIA DELLE ENTRATE**Circolare 18 settembre 2013 n. 29/E**

OGGETTO: Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici – Detrazioni

**NOTA****Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico**

Bonus arredi al 50%, oltre ai bonifici bancari e disco verde al pagamento con carte di credito o bancomat: questi i chiarimenti su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico contenuti nella circolare 18 settembre 2013 n. 29/E.

Il bonus del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha alzato il tetto dell'agevolazione dal 36 al 50 per cento).

Nell'ottica della semplificazione non è necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma vale anche l'acquisto con carta di credito o di debito. L'importo agevolabile è pari a 10mila euro per unità immobiliare e vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio. Con la circolare le Entrate forniscono, inoltre, chiarimenti sulle proroghe introdotte dal DL 63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.

Chi può usufruire del bonus mobili. La realizzazione di interventi edilizi è condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. I lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese sostenute quindi dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, possono riguardare le singole unità immobiliari così come le parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare ma solo gli arredi delle parti comuni come guardiole oppure per l'appartamento del portiere.

Cosa fare? Oltre a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando tutti i requisiti richiesti è necessario pagare l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione indicando, quindi:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;*
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;*
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.*

In alternativa e per semplificare l'utilizzo del bonus arredi si può pagare anche con carte di credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'efficienza paga

– Detrazione prorogata fino al 31 dicembre 2013, con lo "sconto" che sale dal 55 al 65%, ripartito in dieci quote annuali dello stesso importo. Il Fisco premia l'efficienza energetica con tempi supplementari e un'aliquota di detrazione più alta di dieci punti. In particolare, la proroga riguarda tutti gli interventi già previsti dalla legge 296/2006 (articolo 1, commi 344 e seguenti) e tra cui, a titolo di esempio:

- gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, con un limite massimo della detrazione pari a 100mila euro;*
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari che riguardano coperture, pavimenti e finestre, con uno "sconto" massimo pari a 60mila euro;*
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un tetto massimo di detrazione pari a 60mila euro;*
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con detrazione fino a 30mila euro.*

La circolare chiarisce che la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del 65%, anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria), inizialmente esclusi e poi riammessi ai "supplementari" dalla legge di conversione del DL n. 63.

Per gli interventi di riqualificazione energetica l'aliquota del 65% si applica dunque alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Tempi ancora più ampi per beneficiare del bonus se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio: la proroga, in questo caso, si allunga al 30 giugno 2014. In tutti i casi, le spese si considerano sostenute alla data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (secondo il criterio di cassa, indipendentemente quindi dal momento di avvio degli interventi); alla data in cui è stata ultimata la prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (secondo il criterio di competenza, indipendentemente quindi dalla data dei pagamenti).

Interventi di recupero, per le zone sismiche la detrazione è super

– Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione è pari al 50% dell'importo, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. A partire dal 2014 in poi, la detrazione sarà del 36% e il limite massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48mila euro. Una speciale detrazione del 65% è prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi realizzati su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, destinati dai contribuenti ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive, a condizione che le procedure autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013. In questo caso, i lavori ammessi sono quelli relativi all'adozione di misure antisismiche, a partire da quelli per la messa in sicurezza statica effettuati sulle parti strutturali dell'immobile.

(Il Sole 24ORE – Guida Normativa, 24 settembre 2013)

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA 30 SETTEMBRE 2013

NOTA

I chiarimenti sull'aumento dell'aliquota Iva al 22%

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta dal 1 ottobre. L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (articolo 26, primo comma, del Dpr 633/1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i termini indicati nel comunicato stampa. Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%

(Il Sole 24 ORE – Guida normativa, 30 settembre 2013)

 **Ambiente****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****27 febbraio 2013, n. 105**

Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(G. U. 17 settembre 2013, n. 218)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 10 luglio 2013**

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

(G. U. 17 settembre 2013, n. 218)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 28 gennaio 2013, n. 107**

Regolamento recante approvazione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto.

(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**COMUNICATO**

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società ENEL Produzione S.p.A., per l'esercizio della centrale termoelettrica Eugenio Montale ubicata nei comuni della Spezia e di Arcola.

(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**COMUNICATO**

Rimodulazione della zona marina "E" e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze.

(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 16 settembre 2013**

Designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

 **Appalti****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 31 maggio 2013**

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Rimodulazione di risorse assegnate alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera». Riprogrammazione del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

 **Antincendio****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 settembre 2013**

Integrazioni e modifiche al decreto 22 aprile 2013, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2013.
(G.U. 19 settembre 2013, n. 220)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 26 settembre 2013, n. 226)

 **Pubblica Amministrazione****MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 settembre 2013**

Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(G.U. 24 settembre 2013, n. 224)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 settembre 2013**

Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata.
(G.U. 27 settembre 2013, n. 227)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Risoluzione 9 settembre 2013 n. 9/DF**

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito.

**NOTA****Maggiorazione Tares da versare entro il 2013**

La cosiddetta "maggiorazione standard" del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovrà in ogni caso essere versata entro la fine di quest'anno, al fine di assicurare all'Erario il gettito previsto. È quanto si desume dalla risoluzione del Dipartimento delle finanze n. 9/DF del 2013, con cui sono stati forniti importanti chiarimenti su modalità e termini di riscossione del tributo.

Istituzione a opera del DI salva Italia. La Tares è stata introdotta dall'articolo 14 del DI 201/2011, che, tra l'altro, al comma 13, stabilisce una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Inoltre, il successivo comma 35 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Per il 2013 la maggiorazione è riservata allo Stato. Con l'articolo 10, commi 2 e 3, del DI 35/2013 è stato stabilito, però, che, per il solo 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di versamento; ai fini del pagamento delle prime due rate del tributo, e comunque a eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia. Inoltre, sempre per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. I Comuni, poi, per quest'anno, non possono aumentare la maggiorazione standard, mentre possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Versamento dell'ultima rata entro il 16 dicembre. Alla luce delle predette disposizioni, il Dipartimento delle finanze, con il documento in questione, ha evidenziato la necessità di assicurare all'Erario il gettito previsto dalla maggiorazione standard della Tares. Pertanto, i Comuni devono inviare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale precompilato (articolo 5, comma 4, del DI 102/2013), indicando separatamente gli importi dovuti a titolo di tributo e di maggiorazione, cosicché l'Agenzia delle entrate possa destinare correttamente le somme riservate allo Stato e ai Comuni. Inoltre, nel caso in cui un Comune abbia fissato l'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà necessariamente avvenire entro il 16 di tale mese, al fine di poter essere contabilizzato nel bilancio dello Stato relativo al 2013.

Differibile al 2014 soltanto il tributo. L'articolo 5, commi da 1 a 3, del DI 102/2013 stabilisce che, per l'anno 2013, il Comune con regolamento da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto di criteri diversi da quelli di cui all'articolo 14 del DI 201/2011 e nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Tuttavia, in base all'articolo 8, comma 1, del DI 102/2013, il termine per la presentazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 novembre 2013. Il Dipartimento ha chiarito, quindi, che, stante l'eccezionalità del caso, il Comune, in tal caso, può posticipare la scadenza per il pagamento della Tares al 2014, ma la maggiorazione standard riservata allo Stato deve comunque essere versata nell'anno 2013.

Alessandro Borgoglio, Il Sole 24ORE – Guida Normativa, 16 settembre 2013)



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 settembre 2013

Modifica del decreto 13 agosto 2012, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

(G.U. 24 settembre 2013, n. 224)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 10 settembre 2013

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Casatella Trevigiana», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 487 della Commissione del 2 giugno 2008.

(G.U. 25 settembre 2013, n. 225)

Rassegna di giurisprudenza



Ambiente

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione AP, Ordinanza 25 settembre 2013, n. 21**
INQUINAMENTO DEL SUOLO - AREA INQUINATA - Proprietario che non sia autore dell'inquinamento - Obbligo di porre in essere misure di messa in sicurezza e bonifica - Esclusione

Sulla base del quadro normativo nazionale vigente, l'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia ancora l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare. Le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.

INQUINAMENTO DEL SUOLO - DISCIPLINA NAZIONALE - Accertata contaminazione di un sito - Mancata individuazione del soggetto responsabile - Imposizione delle misure di MISE e bonifica al proprietario incolpevole - Impossibilità - Compatibilità con i principi europei - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Va sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: "se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente - ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica".

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **TRIBUNALE UE - Sentenza 13 settembre 2013 - Causa T 551/10**
"AIUTI DI STATO - SOVVENZIONE PREVISTA PER L'ACQUISTO E LA RICONVERSIONE DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA In Una Centrale Elettrica A Biocombustibile - Decisione Che Dichiara l'aiuto Incompatibile Con Il Mercato Interno - Applicazione Nel Tempo Degli Orientamenti In Materia Di Aiuti Di Stato A Finalità Regionale - Legittimo Affidamento - Effetto d'incentivazione"

 **NOTA****Rinnovabili, illegali gli aiuti per la centrale di Acerra**

Le sovvenzioni regionali concesse alla Fri-El Acerra sono aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. È quanto stabilito dal Tribunale della Corte di giustizia dell'Ue nella decisione emessa quest'oggi. Fri-El Acerra srl fa parte del gruppo Fri-El Green Power, che opera nella produzione e vendita di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili. È stata costituita nel 2005 ed era controllata al 95% dalla Fri-El Acerra Holding S.r.l. e al 5% dalla NGP S.p.A., proprietaria di una vecchia centrale termoelettrica nella zona industriale di Acerra. Sempre nel 2005 le autorità nazionali, regionali e locali italiane hanno concluso con le società NGP, Montefibre, Sviluppo Italia ed Edison. Un accordo di programma avente per oggetto la riqualificazione del sito industriale di Acerra. Nel 2006 la regione Campania ha concesso le autorizzazioni relative alla trasformazione tecnica della vecchia centrale elettrica e nel 2007 il Consiglio regionale si impegna a concedere alla ricorrente un aiuto di Stato per la costruzione di una centrale elettrica a biocombustibile. Nel 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere a Fri-El Acerra un aiuto 'ad hoc' di 19,5 milioni di euro a finalità regionale per la riconversione della vecchia centrale elettrica in una centrale elettrica a biocombustibile. Ma nel 2010 la Commissione ha adottato una decisione in cui ha considerato che l'aiuto configurasse aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Oggi Il Tribunale ha confermato la versione della Commissione Ue.

(Il Sole 24 ORE – diritto24.ilssole24ore.com, 17 settembre 2013)

■ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, VENETO - Venezia Sezione 2, Sentenza del 13-09-2013, n. 1104**BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - PANNELLI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA - Soprintendenza - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica - Necessità**

Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 28-01-2013, n. 235). Attualmente, infatti, la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 04-10-2010, n. 3726, Sez. I 15 aprile 2009 n. 859) " Non è, pertanto, ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.

 **NOTA****Pannelli fotovoltaici e compatibilità paesaggistica**

L'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio può essere vietata a condizione che sia data la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. In applicazione di questo principio il T.A.R. Venezia, sez. II, con la sentenza n. 1104 del 13 settembre 2013, ha annullato la prescrizione con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nell'ambito di un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, aveva impedito l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto "in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante."

In particolare i giudici veneti, in accoglimento delle censure del ricorrente, ritenevano il provvedimento viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Soprintendenza era del tutto apodittica e generica e non fondata su un giudizio concreto dell'intervento realizzato, ed infatti veniva precisato come "Nel provvedimento, non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell'impianto, ma ancora risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq".

La decisione dei giudici Veneti si pone in linea con alcune recenti pronunce (si veda anche T.A.R. Salerno, sez. II, 28 gennaio 2013 n. 235) della giurisprudenza amministrativa le quali hanno ritenuto che la presenza di impianti fotovoltaici, in particolare sui tetti, non deve essere più percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettato dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In particolare si fa riferimento ad un interessante pronuncia (sentenza n. 3726 del 4/10/2010) del T.A.R. Brescia, sez. I, con la quale è stato precisato che "...la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesistico è diversa a seconda della natura e dell'utilità delle singole opere. Da un lato è dunque verosimile (anche senza simulazione fotografica) che l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura degli edifici determini significative alterazioni della morfologia dei luoghi, nonché incongruenze stilistiche e ingombro visivo (a maggior ragione quando si tratti di un impianto di notevoli dimensioni come quello in esame). Dall'altro si deve però considerare che l'uso di pannelli fotovoltaici è attualmente considerato desiderabile per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali. Il legislatore ha codificato questa nuova impostazione nell'art. 4 comma 1-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevedendo come normale la presenza di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione (in precedenza l'interesse pubblico collegato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili era già stato definito nell'art. 1 comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10). I citati riferimenti normativi e la sempre più diffusa attenzione verso questo tipo di tecnologia condizionano inevitabilmente il giudizio estetico. Attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva (v. TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici;".

In conclusione, in applicazione di questo recente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e teso a recepire le evoluzioni dello stile costruttivo e a valorizzare l'utilità degli impianti rinnovabili, il giudizio di compatibilità paesaggistica rispetto a questo tipo di installazioni non può essere limitato ad una valutazione, astratta e generica, non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.

(Avv. Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE – tecnici24.ilsole24ore.com 24 settembre 2013)

**Edilizia e urbanistica****■ CORTE DI CASSAZIONE - Sezione II civile - Sentenza 13 settembre 2013 n. 21000
EDILIZIA - DISTANZE LEGALI - sopraelevazione - nuova costruzione**

L'intervento sull'immobile che ne altera la sagoma in altezza non è inquadrabile come "ricostruzione", ma integra una "nuova costruzione". Si ricorda che, nell'ambito delle opere edilizie, si ha semplice ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. È ravvisabile, al contrario, una ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

**NOTA****La sopraelevazione integra una nuova costruzione**

L'intervento sull'immobile che ne altera la sagoma in altezza non è inquadrabile come "ricostruzione", ma integra una "nuova costruzione." Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21000/2013, accogliendo il ricorso di un vicino che lamentava il mancato rispetto delle distanze legali minime.

I giudici di Piazza Cavour ricordano che "nell'ambito delle opere edilizie, si ha semplice ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura".

"È ravvisabile, al contrario, una ricostruzione - spiega la sentenza - allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro".

"In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui, come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario".

Così, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, spiega la Cassazione, non può neppure procedersi "ad eventuali compensazioni tra i volumi aggiunti con la sopraelevazione e quelli eliminati, in quanto la semplice constatazione della variazione, in altezza, della originaria sagoma del fabbricato, è sufficiente a rendere l'intervento edilizio di cui trattasi non inquadrabile nella nozione di ricostruzione, come delineata dalla giurisprudenza".

(Il Sole 24 ORE – diritto24.ilsole24ore.com, 17 settembre 2013)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Salerno, Sezione 2, Sentenza 23 settembre 2013, n. 1922**

CONDONO EDILIZIO - Regole procedurali previste dalla Legge n. 241 del 1990 - Necessità di non applicarle formalmente e meccanicamente - Annullamento di ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa - Obbligo di informazione - Ratio - Arricchimento che deriva all'azione amministrativa dalla partecipazione del destinatario del provvedimento - Assenza di tale utilità - Insussistenza dell'obbligo della comunicazione

Le regole procedurali previste dalla L. n. 241 del 1990 non devono applicarsi formalmente e meccanicamente, nel senso che occorre annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi interpretare la normativa nel senso che l'obbligo è sancito in funzione dell'arricchimento che deriva all'azione amministrativa, sul piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario del provvedimento. In assenza, però, di tale utilità viene meno l'obbligo della comunicazione.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Salerno, Sezione 2, Sentenza 23 settembre 2013, n. 1919**

ANNULLAMENTO DEL NULLA OSTA AMBIENTALE E PREVENTIVA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO - nulla osta ambientale - annullamento della soprintendenza - provvedimento adottato nel regime transitorio dettato dall'art. 159 del d.lgs. N. 42 del 2004 - insussistenza dell'obbligo della preventiva comunicazione del preavviso di rigetto - art. 10 bis della L. N. 241 del 1990 - atto concernente una fase ulteriore - fase di controllo statale relativa al medesimo procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio

L'annullamento della Soprintendenza del nulla-osta ambientale comunale adottato nel regime transitorio dettato dall'art. 159 del D.Lgs. n. 42 del 2004 non è sottoposto all'obbligo della preventiva comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Ed infatti, deve considerarsi che esso attiene ad una fase ulteriore (di controllo statale) concernente il medesimo procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio attivato innanzi all'Autorità comunale.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 17 settembre 2013, n. 4614**

PIANI REGOLATORI - Adozione da parte dei Comuni - Poteri di intervento della Regione - Stralcio e modifica d'ufficio - Differenza

In relazione ai poteri di intervento della Regione sui piani regolatori adottati dai Comuni, lo stralcio si differenzia sostanzialmente dalla modifica d'ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del p.r.g. e la seconda in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune, con la conseguenza che mentre nel caso dello stralcio la regione restituisce al comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro ed impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, con la modifica d'ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato (cfr. Cons. St. Sez. IV, 7.9.2006, n. 5203; 2.3.2004, n. 960)

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALI - Approvazione dello strumento urbanistico - Regione - Modifiche obbligatorie

Ai sensi dell' art. 10 L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica), alla regione è comunque consentito, all'atto di approvazione dello strumento urbanistico, apportare modifiche per assicurare il rispetto di altri strumenti di pianificazione regionali e per la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici (Cons. St. Sez. IV, 1.12.2011, n. 6349), modifiche che si atteggiavano come obbligatorie per la stessa autorità regionale (Cons. St. Sez. IV, 26.2.2013, n. 1182).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ CORTE DI CASSAZIONE, Penale, Sezione 4, Sentenza del 17-09-2013, n. 38129 LAVORO - INFORTUNIO - morte del dipendente ubriaco - omicidio colposo.**

Il datore di lavoro è passibile di condanna per omicidio colposo se, nell'affidare i compiti ai suoi lavoratori, non ha tenuto conto della loro salute oltre che della loro sicurezza e in conseguenza di queste sottovalutazioni succede l'irreparabile ad un dipendente.

**NOTA****Datore colpevole se l'operaio ubriaco ha un incidente**

Omicidio colposo per il datore, se il lavoratore ubriaco cade in una botola. Secondo la Corte di cassazione (sentenza 38129) il fatto che un dipendente possa recarsi sul posto di lavoro dopo aver assunto sostanze alcoliche non è un evento così eccezionale da essere imprevedibile. Per questo non si può escludere il nesso causale tra le omissioni del datore e l'infortunio. La Corte ammette il contrasto di vedute sull'obbligo dell'imprenditore di monitorare anche le abitudini di chi è sotto contratto: «dal panorama dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e persuasive - si legge nella sentenza - in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per l'alcoldipendenza (che solo in taluni casi è oggetto di sorveglianza sanitaria) anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche».

La Cassazione però esce dall'angolo affermando che, nel caso esaminato, non è necessario entrare nella querelle sulla necessità o meno di valutare la violazione di un'eventuale regola prevenzionistica che impone di eseguire controlli sul lavoratore «onde assicurare che questi non sia presente al lavoro dopo aver assunto alcolici». Da considerare è, invece, la prevedibilità e il carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico fisica del lavoratore che ha bevuto alcol. Una circostanza che va aggiunta all'elenco dei rischi, previsti dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 81/2008.

La Corte ricorda che l'Italia è stata costretta a modificare l'articolo 4 del decreto 626/1994 dopo la condanna della Corte di Giustizia, che contestava proprio l'assenza di una valutazione dei rischi a tutto campo. Ad allertare l'imprenditore c'è anche la legge 125/2001 che, con l'articolo 15, vieta la somministrazione e l'assunzione sul posto di lavoro di bevande alcoliche, sia pure limitatamente alle attività che comportano un maggiore pericolo di incidenti.

La Corte ricorda, infine, che l'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria per accertare le condizioni di alcoldipendenza con tanto di allegato (IV) che prende in esame l'uso di alcolici sul lavoro. C'è, dunque, quanto basta per affermare il dovere di verificare che il lavoratore sia nelle condizioni psico fisiche idonee a svolgere il suo ruolo.

La Cassazione del resto ha avallato la legittimità del licenziamento del dipendente ubriaco (sentenza 19361 del 2010), proprio in virtù dei rischi, non solo per lui, che il comportamento comporta. Nel caso esaminato, ad aggravare la posizione del legale rappresentante dell'azienda agricola che aveva assunto la vittima come lavoratore stagionale, c'era anche la mancata predisposizione di una rete di protezione della botola dentro la quale era caduto il bracciante.

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 20 settembre 2013)



Rifiuti

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 26 settembre 2013, n. 4756**
RIFIUTI - RIFIUTI DELLE AREE PRODUTTIVE - Assimilabilità ai rifiuti urbani - Esclusione - Art. 195, c. 2 DLgs. n. 152/2006

L'art. 195, c. 2, lett. e) del d. lgs. n. 152 del 2006 prevede che "non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico". In quanto non assimilabili, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, salve le eccezioni sopra elencate, sfuggono al regime transitorio e si pongono al di fuori della privativa comunale. Il che comporta che questi rifiuti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (cfr. art. 188, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 152 del 2006) e la remunerazione del servizio deve essere assicurata attraverso apposita convenzione e, quindi, attraverso un canone o tariffa rapportata prevalentemente ai volumi e pesi conferiti

■ **RIFIUTI - RIFIUTI URBANI - Tassa per il servizio di gestione - Discrezionalità Comunale - Limiti - Riserva di Legge**

Rientrano nella discrezionalità del Comune le disposizioni per la concreta applicazione della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre restano oggetto di riserva di legge il presupposto per l'applicazione della tassa e i requisiti per la fruizione di esenzioni e per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali (Cass. civ., sez. tributaria, 14 gennaio 2011, n. 775

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti

Lavoro, previdenza e professione



Assunzioni agevolate giovani under 30: istruzioni per la fruizione dell'incentivo

L'Inps, a seguito del decreto di riprogrammazione delle risorse finanziarie del 7 agosto 2013 e del relativo comunicato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, detta le indicazioni operative per la fruizione del beneficio collegato ad assunzioni a tempo indeterminato di giovani.

Cristian Valsiglio, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 27 settembre 2013, n. 38

Inps
Circolare 17.9.2013, n. 131

Le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 di giovani con contratto a tempo indeterminato consentiranno ai datori di lavoro di fruire di un incentivo stabilito nella misura di 1/3 della retribuzione imponibile, per un massimo di euro 650, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013.

A seguito del decreto di riprogrammazione delle risorse finanziarie del 7 agosto 2013 e del comunicato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 17 settembre 2013, l'Inps con circolare 17 settembre 2013, n. 131 rende noto le istruzioni operative per fruire dell'incentivo.

Di seguito si analizzeranno i caratteri qualificanti della nuova agevolazione rimandando agli aspetti di dettaglio alla lettura della circolare Inps e dei suoi allegati.

Aspetti soggettivi

I beneficiari

La norma individua quali beneficiari dell'incentivo i "datori di lavoro". Analogamente a quanto previsto in relazione a precedenti agevolazioni, l'espressione usata dal legislatore porta a ritenere che destinatari della disposizione agevolativa siano tutti i soggetti che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestono tale qualifica.

Pertanto il beneficio dovrebbe potenzialmente spettare a:

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Soggetti che consentono l'agevolazione

Potranno fruire dell'incentivo i datori di lavoro che assumono con **contratto a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:**

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (Condizione 1);

b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (Condizione 2).

Le due condizioni possono essere alternative tra loro, ossia l'agevolazione è consentita anche in presenza di una sola delle caratteristiche soggettive sopra indicate purché riguardino lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, da intendersi quest'ultimi, in analogia con quanto indicato dal D.Lgs. n. 167/2011 in materia di apprendistato, con età massima di 29 anni e 364 giorni.

Condizione 1: Mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi

Soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

In merito alla definizione di "privo di impiego regolarmente retribuito" si rimanda a quanto previsto dalla circ. Ministero del lavoro n. 34/2013.

Condizione 2: Mancanza di un titolo di studio di scuola superiore o professionale

La seconda condizione tende ad agevolare i soggetti giovani privi di un diploma di scuola superiore o professionale (ISCED 3) ossia di quella categoria di lavoratori che abbiano ottenuto eventualmente solo il diploma di scuola secondaria di I livello (ex scuola media inferiore).

Aspetti oggettivi**Rapporti incentivati****Assunzione a tempo indeterminato**

L'incentivo spetta:

- Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
- Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.
- Per l'assunzione degli apprendisti in quanto contratti a tempo indeterminato (1).

In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l'ordinamento già prevede una disciplina di favore, l'incentivo previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2013 per l'assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (ad esempio: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all'11,61% della retribuzione; in questo caso l'incentivo previsto dall'art. 1, D.L. n. 76/2013 spetta nella misura mensile dell'11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).

Per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato, tuttavia si deve far presente che l'incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore (mancando retribuzione l'indennità di disponibilità non è da considerare retribuzione).

L'incentivo non spetta:

- per le assunzioni di lavoratori domestici;
- per i rapporti di lavoro intermittente;
- per i rapporti di lavoro cd. job sharing.

Fatto salva l'esclusione prevista dalla norma dei lavoratori domestici resta dubbia la posizione dell'Inps di ritenere rapporti di lavoro non stabili il lavoro a chiamata e il lavoro ripartito anche se stipulati a tempo indeterminato. Tra l'altro la misura del beneficio, essendo rapportata all'importo della retribuzione, non consente abusi.

Le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato

In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent'anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

E' possibile essere ammessi all'incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". In tal caso, la condizione di assenza di "impiego regolarmente retribuito" deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell'ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l'originaria scadenza (ad esempio: rapporto a termine per il periodo 1.7.2013-31.1.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).

L'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l'incentivo non spetta, neanche sull'indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l'assunzione a tempo indeterminato.

Termini e scadenze

La norma è valida per le assunzioni e trasformazioni intervenute dal 7.8.2013 al 30.6.2015.

Il beneficio

Per ogni lavoratore assunto, è prevista la concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili. Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo **di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato)** e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Come indicato dal Ministero del lavoro, in un documento illustrativo del provvedimento, "Si prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni" ($1.950,00 \times 1/3 = 650,00$).

Ai fini della fruizione del beneficio dovrà essere seguita la procedura di seguito evidenziata la quale dovrà consentire la verifica anticipata all'assunzione della disponibilità finanziaria relativa alla Regione individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Assunzioni e trasformazioni in corso di mese - Riproporzionamento della misura massima

Nell'ipotesi in cui l'assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell'ultimo mese di vigenza dell'incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di euro 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora sia necessario rapportare l'incentivo ad una quota della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo dell'incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento

Esempio - Assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.4.2015; per ottobre 2013 l'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di 650 euro; per aprile 2015 l'incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di 650 euro.

Coordinamento con altre agevolazioni

La circ. Inps n. 131/2013 precisa che laddove sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sottoforma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991, legge n. 407/1990, legge n. 92/2012), l'incentivo qui in commento è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione (*n.d.a.* "non") agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

In sostanza la concorrenza delle varie agevolazioni per l'Istituto è permessa nel limite del totale contribuzione a carico azienda.

L'esempio dell'apprendistato sopra riportato è molto chiaro.

Tuttavia l'interpretazione non consente al datore di lavoro di sfruttare il beneficio di miglior favore, come sarebbe stato auspicabile, o meglio e addirittura entrambi gli incentivi come rilevabile dalla lettera della norma.

Difatti è chiaro che la predetta agevolazione determina un beneficio calcolato nella misura di 1/3 della base imponibile (33,33%) mentre altre agevolazioni determinano un beneficio tramite un'aliquota di contribuzione ad hoc (es. apprendisti: 11,61% - assunti dalle liste di mobilità, legge n. 223/1991: 10%) ovvero tramite una riduzione dell'aliquota a carico dell'azienda (es. disoccupati oltre 24 mesi: agevolazione del 50% o del 100% per le aziende del Sud - agevolazione over 50 e donne *ex lege* n. 92/2012: agevolazione del 50%).

Dagli esempi sotto riportati è evidente come, a seconda di determinate variabili (durata del beneficio e importo della retribuzione), è più o meno conveniente il cumulo delle agevolazioni.

Condizioni per l'accesso al beneficio

Incremento occupazionale

Ai fini dell'ammissibilità, le nuove assunzioni che consentono il beneficio dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione.

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo (v. allegato 5 della circ. n. 131/2013).

Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l'incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare entro un mese un'ulteriore assunzione di un lavoratore subordinato, per la quale, tuttavia, non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti. Tale assunzione compensativa, tuttavia, deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, considerando il valore in Ula del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione, non si realizzerebbe l'incremento.

Esempio - Alfa ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da Alfa prima dell'assunzione è pari a 5/12 di Ula; la forza media occupata da Alfa per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di Ula; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l'incremento netto dell'occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore.

La norma precisa che l'incremento della base occupazionale dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione (calcolo dinamico). Nel caso di lavoratori assunti con contratti part time a tempo indeterminato, il calcolo della base occupazionale dovrà essere effettuato in misura ridotta, proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part time e le ore ordinarie previste dal relativo contratto nazionale di lavoro, secondo l'ordinaria regola prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000.

Per valutare l'incremento dell'occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incremento netto dell'occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (Ce) 800/2008, l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il controllo deve essere effettuato mese per mese secondo le indicazioni dell'allegato 5 della circ. Inps n. 131/2013.

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (Ce) 800/2008, l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il criterio di conteggio Ula indicato, in caso di forza occupazionale caratterizzata da forte dinamicità, non consente in linea generale l'agevolazione (anche se a livello medio l'occupazione è aumentata).

A titolo esemplificativo si veda il caso concreto sotto riportato.

Esempio - Coordinamento con altre agevolazioni

	CONTRATTI DI LAVORO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO									
	1		2		3		4		5	
Costo /Agevolazione	Aliq.	Apprendista	Aliq.	Mobilità L. 223/1991	Aliq.	Dis. Sud L. 407/1990	Aliq.	Agev.ne L. 92/2012	Aliq.	Senza Agevolazione
Retribuzione		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00
Contribuzione c/az. Totale (*)	29,95%	359,40	29,95%	359,40	29,95%	359,40	29,95%	359,40	29,95%	359,40
Agevolazione					100%	- 359,40	50%	- 179,70		
Contribuzione Ad hoc	11,61%	139,32	10%	120,00						
Contributi Restanti		139,32		120,00	0%	0,00	50%	179,70		359,40
Risparmio Agevolazione		220,08		239,40		359,40		179,70		0,00
Agev. D.L. 76/2012 Totale	1/3	400,00	1/3	400,00	1/3	400,00	1/3	400,00	1/3	400,00
Agev.ne D.L. 76/2012 Fruibile		139,32		120,00		0,00		179,70		400,00
Risparmio Totale		359,40		359,40		359,40		359,40		400,00
Agevolazione Persa		40,60		40,60		40,60		40,60		0,00

	CONTRATTI DI LAVORO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO									
	1		2		3		4		5	
Costo /Agevolazione	Aliq.	Apprendista	Aliq.	Mobilità L. 223/1991	Aliq.	Dis. Sud L. 407/1990	Aliq.	Agev.ne L. 92/2012	Aliq.	Senza Agevolazione
Retribuzione		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Contribuzione c/az. Totale (*)	29,95%	898,50	29,95%	898,50	29,95%	898,50	29,95%	898,50	29,95%	898,50
Agevolazione					100%	- 898,50	50%	- 449,25		
Contribuzione Ad hoc	11,61%	348,30	10%	300,00						
Contributi Restanti		348,30		300,00	0%	0,00	50%	449,25		898,50
Risparmio Agevolazione		550,20		598,50		898,50		449,25		0,00
Agev. D.L. 76/2012 Totale	1/3	650,00	1/3	650,00	1/3	650,00	1/3	650,00	1/3	650,00
Agev.ne D.L. 76/2012 Fruibile		348,30		300,00		0,00		449,25		650,00
Risparmio Totale		898,50		898,50		898,50		898,50		650,00
Ulteriore Agevolazione		- 248,50		- 248,50		- 248,50		- 248,50		0,00

(*) Contribuzione c/azienda ipotizzata al netto del contributo 0,50% F.do Gar TFR ex art. 3 L. 297/1982 e dell'incidenza delle misure compensative el TFR

Tipo Agevolazione	Durata Agevolazione
1 = Apprendisti	3 anni (o 5)
2 = Lav. Mob.tà L. 223/1991	18 mesi
3 = Dis. > 24 mesi L. 407/1990 Sud	36 mesi
4 = Age.ne L. 92/2012 (Fornero)	18 mesi
5 = Nessuna agevolazione	0
Agev.ne D.L. 76/2013	18 mesi

Esempio - Controllo

Data Assunzione CTI		01/01/2014		Controllo ULA 1.1.2013 - 31.12.2013									
N. dipendenti	Durata Contratto		12 mesi precedenti	Orario lavoro	Mesi Totale	Coeff. ULA	ULA	Mesi Successivi all'assunzione					
	Inizio	Fine						12 mesi successivi	Mesi Totali	Coeff. ULA	ULA		
CTI	20	ante 1/1/2013	12	100%	240	1,2	20	12	240	1,2	20		
CTD	10	01/01/2013	6	100%	60	1,2	5	0	0	0	12	0	0
CTD	10	01/07/2013	4	100%	40	1,2	3,33	0	0	0	12	0	0
CTD	10	01/11/2013	2	100%	20	1,2	1,67	1	30	1,2	2,5		
Totale			360		12		30	Totale	270	1,2	22,5		
Differenza												-7,5	
Assunzione agevolabile												NO	

Nelle situazioni di forte dinamicità nella forza occupazionale (per utilizzo contratti di lavoro a termine / lavoro stagionale / lavoro somministrato) l'attuale sistema di calcolo ULA (Circ. INPS 111/2013 e 131/2013) non consente di sfruttare le agevolazioni in quanto il calcolo dei 12 mesi precedenti considera le frazioni dei rapporti già conclusi, mentre il calcolo dei 12 mesi successivi considera solo i rapporti in essere (con le date di conclusione dei contratti a termine) senza considerare future assunzioni che caratterizzano la dinamicità della forza occupazionale.

Esempio - Condizioni per l'accesso al beneficio: incremento occupazionale

Tipologie		Determinazione media occupazionale periodo 12 mesi precedenti												Totale	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Lav. Tempo Indeterminato Full Time	si	10	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Lav. Tempo Indeterminato Part Time	si	1,5	1	1	1	1	2,5	2	2	2	2	2	2	2	
Apprendisti	si	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Contratti di inserimento	no	3	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Contratti a termine	no	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Totale		18,5	16	16	16	15	15,5	15	13	13	13	13	13	13	
Totale utile		13,5	11	11	11	13	13,5	13	151						
														Diviso	12
														Media	12,58
														Arr.to	13
Età lavoratore assunto	20														
Contratto a tempo indeterminato	Si														
Rispetto condizioni soggettive	Si														
a) Privo di impiego retribuito nei 6 mesi precedenti	Si														
b) Titolo di Studio	Laurea														
c) Con familiari a carico	No														
Rispetto L. 92/2012 (art. 4)	Si														
Rispetto Reg. CE 800/2008 (art. 40)	Si														
Rispetto risorse e Autorizzazione INPS	Si														
		Situazione Mese													
Tipologie		Mese Riferimento													
Lav. Tempo Indeterminato Full Time	si	12													
Assunzione agevolabile Full Time	si	1													
Lav. Tempo Indeterminato Part Time	si	1													
Apprendisti	si	0													
Contratti di inserimento	no	0													
Contratti a termine	no	0													
Totale		14													
Totale utile		14													
Differenza Rispetto a Media		1													
Assunzione agevolabile		1													
Incentivo															
Retribuzione lorda mensile NeoAssunto		2.000,00													
Limite mensile del beneficio		650,00													
1/3 Retribuzione mensile		666,67													
Beneficio Mensile		650,00													

N.B. I contratti a termine indicati nell'esempio di cui sopra non sono da considerare in quanto instaurati in sostituzione di personale assente già conteggiato.

Requisiti europei (art. 40, Reg. Ue 800/2008)**Articolo 40 - Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili**

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sottoforma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Condizione di fruizione generale degli incentivi

Gli incentivi non spettano (art. 4, comma 12, legge n. 92/2012):

- qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- nel caso in cui per l'assunzione del lavoratore venga utilizzato lo strumento del contratto di somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza che è stato oggetto di licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o è stato cessato da un rapporto a termine;
- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni legate a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o sia con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in materia di contratti di somministrazione quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzatore.

Presenza della regolarità contributiva (Durc)

Per l'accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento.

Inoltre, l'agevolazione è subordinata all'applicazione da parte del datore di lavoro della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale *status* è attestato dal possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Aspetti procedurali

La richiesta e l'autorizzazione

Completamente rivista dalla legge di conversione (legge n. 99/2013) la procedura di richiesta dell'incentivo tramite la completa sostituzione del comma 14 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2013.

Trattasi di una vera e propria roadmap vincolata a termini perentori che tuttavia danno certezza al beneficiario pur obbligando il datore di lavoro ad una serie di comunicazioni all'Istituto.

La procedura può essere riepilogata come di seguito indicato.

1) Il datore identifica il soggetto da assumere con diritto potenziale all'agevolazione, prima di effettuare l'assunzione, inoltra all'Inps, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto, apposita domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on line "762013", presente all'interno dell'applicazione "DiResCo Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", sul sito internet www.inps.it.

2) L'Inps, entro 3 giorni da ricevimento della domanda di ammissione, fornisce al datore di lavoro comunicazione in merito alla sussistenza della disponibilità di risorse finanziarie per poter sfruttare il beneficio (bloccando di fatto le risorse per l'agevolazione richiesta e dando assoluta certezza al beneficiario). La comunicazione dell'Inps è accessibile all'interno dell'applicazione "DiResCo".

3) Il datore di lavoro, entro 7 giorni (termine perentorio) dalla comunicazione di cui al punto precedente, deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro con il soggetto per il quale è stata richiesta l'agevolazione.

4) Entro i successivi 7 giorni (termine perentorio) dalla stipula del contratto, il datore di lavoro richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'Inps l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione (qualora il termine non fosse rispettato il datore di lavoro decade dal blocco delle risorse richieste per l'agevolazione). La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità resa disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo"; l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione; l'autorizzazione dell'Inps diviene efficace, qualora nel termine indicato dall'articolo 1, comma 5, D.L. n. 76/2013 venga realizzato l'incremento netto dell'occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell'incentivo.

E' necessario, ai fini dell'incentivo, che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione Inps di prenotazione della risorsa ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza del rapporto a termine).

Esempio - Il 1° ottobre 2013 Alfa chiede all'Inps la prenotazione della risorsa per la possibile assunzione di Tizio; il 4.10.2013 l'Inps comunica l'avvenuta prenotazione; il 12.10.2013 Alfa stipula con Tizio il contratto di lavoro, che prevede l'inizio del rapporto per il 21.10.2013; Alfa può comunicare all'Inps l'avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 12.10.2013 e il 21.10.2013).

Si ritiene tuttavia che l'agevolazione possa essere concessa anche se l'assunzione avviene prima dell'autorizzazione da parte dell'Inps alla fruizione del beneficio. In quest'ultimo caso, ovviamente, il rischio di non sfruttare il beneficio ricadrà sul datore di lavoro.

L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

La gestione dell'intervento è affidata all'Inps che dovrà predisporre le procedure telematiche per ricevere le domande di richiesta del beneficio contribuito e con propria circolare intervenire indicando le modalità operative.

La fruizione del beneficio

Datori di lavoro con Uniemens - I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DL76" avente il significato di "incentivo sperimentale per assunzione di under 30, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 76/2013";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all'autorizzazione del beneficio.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M300" avente il significato di "Restituzione incentivo under 30, di cui all'art. 1, D.L. n. 76/2013";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

Datori di lavoro senza Uniemens - A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso, l'azienda potrà, a decorrere dall'esercizio III/2013 utilizzando l'apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere agli incentivi ex art. 1, legge n. 99/2013.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l'azienda dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:

- il valore Y per il Tipo Retribuzione;
- nel campo CODAGIO, il valore:
 - U1 per lavoratori Oti ex art. 1, legge n. 99/2013;
 - U2 per lavoratori Otd trasformati in Oti ex art. 1, legge n. 99/2013;
 - U3 per lavoratori Oti di azienda somministratrice ex art. 1, legge n. 99/2013;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

(1) Sul punto è apprezzabile l'interpretazione dell'Inps. Tuttavia si evidenzia che nelle FAQ relative agli incentivi presenti sul sito dell'Istituto, il contratto di apprendistato è stato considerato escluso dall'agevolazione per giovani e donne ex D.M. 5.10.2012 in virtù del fatto che pur essendo un contratto a tempo indeterminato è comunque un contratto non stabile vista la possibilità di recesso libero al termine del periodo di formazione.



No Durc sui lavori privati di manutenzione ordinaria

La modifica liberalizza, con limitato riguardo agli oneri sulla certificazione della regolarità contributiva, la realizzazione degli interventi effettuati "direttamente in economia" dal proprietario dell'immobile.

Stefano Toschei, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38

Le semplificazioni in materia di Durc, affrontate dall'articolo 31 del DI 13 giugno 2013 n. 69 (rispetto al quale, nella sua originaria versione, si rimanda integralmente al commento pubblicato su questa Rivista in data 13 luglio 2013, fasc. n. 29, pag. 44), hanno subito talune (anche significative) modifiche in sede di conversione, soprattutto durante il passaggio del testo alla Camera dei deputati.

Semplificazioni in materia di Durc (DI 69/2013, articolo 31)

Il testo dell'articolo 31 del decreto "del fare" si è arricchito (in questo caso, a differenza di tutte le altre modifiche introdotte, rispetto al testo dell'articolo 31 del DI 68/2013, durante la discussione del Ddl di conversione in Senato) di una ulteriore disposizione rispetto alla versione originaria (e ciò potrebbe determinare profili di incertezza circa la tempistica dell'entrata in vigore delle disposizioni che compongono il ridetto articolo 31 che, necessariamente, a causa delle numerose modifiche anche di solo drafting subite dal testo originario deve collocarsi alla data del 21 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98), inserita in un nuovo comma (1-bis) con il seguente contenuto «In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».

La modifica introdotta, dunque, liberalizza totalmente, con limitato riguardo agli oneri in materia di certificazione della regolarità contributiva, la realizzazione degli interventi di manutenzione edilizia che siano effettuati "direttamente in economia" dal proprietario dell'immobile, senza ricorrere a imprese e, quindi, intervenendo personalmente (ma ciò è ovvio) ovvero (più verosimilmente) reclutando direttamente la mano d'opera tra soggetti che svolgono "in proprio" interventi di edilizia privata in qualità di liberi professionisti ovvero, in via generale, prestatori di lavoro "in proprio".

D'altronde l'utilizzo dell'espressione "in economia", tratta dalla disciplina normativa in materia di appalti pubblici, accanto all'avverbio "direttamente", non produce un effetto idoneo ad ancorare l'ipotesi descritta nel nuovo comma 1-bis alla regolamentazione propria degli appalti pubblici, trattandosi nella specie di interventi di edilizia privata, di talché l'espressione "in economia" va considerata tecnicamente come attività affidata direttamente dal committente privato a persone fisiche che (altrettanto) direttamente e personalmente realizzano tutte o una parte delle opere di manutenzione di una preesistente costruzione.

Nel caso in esame, dunque, a patto che l'intervento da effettuarsi sia effettivamente riconducibile nell'alveo dei lavori di manutenzione, il proprietario dell'immobile (o il committente dei lavori se diverso dal proprietario, si pensi al conduttore dell'immobile o all'usufruttuario) sul quale si realizza l'intervento edilizio è esentato dall'obbligo di richiesta del Durc agli istituti o enti abilitati al rilascio (dal momento che tale obbligo si impone anche al settore dei lavori di edilizia privata nel quale ora di potranno godere gli effetti semplificativi introdotti dall'articolo 31, comma 5, della legge in esame per il settore degli appalti pubblici, almeno fino al 31 dicembre 2014, in forza della estensione normativa recata dal nuovo comma 8-sexies introdotta nell'articolo 31 e sulla quale si dirà oltre).

Osservazioni: luci e ombre - La previsione indubbiamente costituirà un alleggerimento burocratico nel settore dell'edilizia privata e quindi, sotto tale profilo, va salutata con favore, tuttavia emergono due ordini di dubbi interpretativi sulla portata della norma e sulla concreta ricaduta della sua applicazione.

In prima battuta va evidenziato come la nozione di manutenzione in materia edilizia è sovente soggetta a valutazioni discordanti che si manifestano anche nel vaglio giurisprudenziale delle questioni sottoposte all'esame del giudice amministrativo, tanto che spesso il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria è decisamente labile e condizionato dalla previsione normativa regionale che non rende omogeneo nell'intero territorio nazionale il significato di "manutenzione edilizia". Se è vero che il problema formalmente non si pone rispetto alla norma in commento, atteso che in essa non si fa distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, sostanzialmente l'incertezza si amplifica nel momento in cui, anche per effetto delle normazioni regionali, il tradizionale concetto di manutenzione straordinaria si trasfigura in nuove realizzazioni edilizie, come ad esempio avviene nel caso degli ampliamenti, modificativi o meno, delle "sagome" del fabbricato sul quale si esercita l'intervento manutentivo (aspetto sul quale non sembra che si sia soffermato il legislatore nel formulare la norma).

In seconda battuta si segnala come la perimetrazione testuale del territorio di esenzione dalla richiesta del Durc, espressamente collegato al mancato coinvolgimento di "imprese" nella esecuzione dei lavori di edilizia privata, non chiarisce compiutamente a quale tipologia di imprese la norma faccia riferimento, dovendosi ricomprendere nella nozione di impresa anche l'impresa artigiana. Se così fosse, anche in virtù di quanto si è sopra riferito circa il significato concreto di lavori «effettuati direttamente in economia», si realizzerebbe una attenuazione dell'effetto pratico della norma di liberalizzazione, escludendo che il proprietario dell'immobile o comunque il committente possa essere esentato dalla richiesta del Durc nel caso in cui faccia ricorso ad artigiani-imprenditori per la realizzazione dell'intervento di manutenzione.

La riduzione dell'efficacia temporale del Durc

Un secondo intervento di modifica (operato questa volta dalla Camera dei deputati) rispetto al testo originario dell'articolo 31 in esame e segnatamente al comma 5 di quel testo, è costituito dalla riduzione da 180 a 120 giorni del periodo di efficacia del Durc, non più decorrenti dalla data di "emissione" ma da quella di "rilascio" (modificazione della espressione letterale da principio utilizzata che non dovrebbe recare particolari conseguenze pratiche e costituire, invece, un termine più appropriato a una procedura che si svolge ormai esclusivamente per via telematica).

Evidentemente una estensione della efficacia del documento certificativo in ordine alla positiva verifica sulla regolarità contributiva che avrebbe portato, rispetto agli iniziali 90 giorni, a raddoppiare il periodo di valenza e quindi di superfluità di ulteriori accertamenti sulla perdurante regolarità nel versamento dei contributi ai dipendenti, con riferimento all'impresa alla quale era stata affidata o stava per essere affidata la commessa pubblica, ha creato preoccupazioni in ordine alla possibile messa in campo, da parte degli imprenditori, di pratiche elusive di un adempimento di assoluta serietà e importanza, anche sociale, riconosciuta espressamente come tale in sede comunitaria (va chiarito, in argomento, che nel corso della discussione parlamentare si erano levate voci di preoccupazione sulla tenuta della norma introdotta dall'articolo 31 del DI rispetto alle esigenze di salvaguardia dei diritti dei lavoratori delle imprese che assumono commesse pubbliche). Tale probabile riflessione ha indotto il legislatore a tornare parzialmente sui propri passi e a limitare l'estensione dell'area temporale di validità del Durc "rilasciato" a 120 giorni.

L'estensione dell'efficacia del Durc agli "altri contratti"

Nello stesso tempo però, sempre all'interno del comma 5, in sede di conversione (anche in questo caso nel passaggio alla Camera dei deputati), il legislatore ha introdotto una disposizione ampliativa della portata oggettiva della previsione di semplificazione in materia di Durc, permettendo ai committenti pubblici (di lavori, servizi e forniture) di utilizzare le notizie sulla regolarità contributiva delle imprese acquisite attraverso il Durc anche per operazioni contrattuali diverse rispetto a quella durante la quale il documento unico era stato conseguito.

In altri termini è stata creata una sorta di valenza ambulatoria dei dati contenuti nel DURC, entro il periodo temporale (di 120 giorni) di sua vigenza, sull'evidente presupposto che la regolarità contributiva dell'impresa, una volta accertata, non vale esclusivamente per le sequenze dell'operazione contrattuale in occasione della quale le notizie sono state richieste, ma i risultati dell'indagine sulla regolarità contributiva della singola impresa (sia positivi che negativi) ben possono estendersi a ogni altra operazione contrattuale, che venga avviata (o sia in corso) nel periodo di efficacia del Durc, anche se esso non sia stato richiesto e "rilasciato" espressamente per quella operazione contrattuale e anche se (almeno così parrebbe doversi intendere rispetto alla formulazione della norma) la nuova operazione contrattuale sia avviata da una stazione appaltante diversa rispetto a quella che ha richiesto le informazioni sulla regolarità contributiva (e in questo caso l'ambulatorietà dei dati diviene non solo oggettiva ma anche soggettiva, in perfetta aderenza con gli obiettivi di semplificazione connessi all'avvio della stagione della Banca dati nazionale presso Avcp ai sensi dell'articolo 6-bis del codice dei contratti pubblici).

I commi finali inseriti nell'articolo 31

In disparte alcuni aggiustamenti di drafting apposti al testo originario in sede di conversione, l'esame parlamentare ha prodotto l'introduzione di ben sei nuovi commi.

I primi quattro commi fanno riferimento all'attività di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di pubbliche amministrazioni (comma 8-bis), alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e ai finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale anche con riferimento a forme di finanziamento nazionale (comma 8-ter) nonché all'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi (comma 8-quater).

In tutte le ipotesi ora segnalate è richiesta doverosamente, a cura dell'amministrazione (o del diverso soggetto) precedente, l'acquisizione del Durc e per tale passaggio procedurale trovano applicazione le nuove disposizioni in materia recate del comma 5 dello stesso articolo 31, ivi compresa la indicazione del termine di efficacia dei risultati ottenuti a seguito della verifica di regolarità contributiva pari a 120 giorni dal rilascio del Documento (ved. anche il comma 8-quinquies).

Con il comma 8-sexies viene estesa fino al 31 dicembre 2014 l'applicazione della disposizione di cui al comma 5, primo periodo, del medesimo articolo 31, relative alle operazioni di acquisizione delle notizie recate dal Durc in occasione dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori edili in favore di soggetti privati. In tal modo si rende ancor più cogente sul piano normativo l'obbligo di acquisire informazioni sulla regolarità contributiva dell'impresa che realizza i lavori pur se il committente sia un privato e non una pubblica amministrazione appaltante (o altro soggetto a essa normativamente equiparato), ampliando significativamente in questo modo l'area dei lavoratori tutelati sul versante contributivo; nello stesso tempo si impedisce all'adempimento di tali oneri di ostacolare burocraticamente le operazioni di affidamento degli appalti "privati", garantendo l'estensione anche in questo settore dei benefici di snellimento e di semplificazione che l'articolo 31, qui in esame, ha previsto per il versante della "evidenza pubblica". Spuria, infine, rispetto alle altre previsioni recate dall'articolo 31, appare la disposizione inserita nel nuovo comma 8-septies che, non trattando affatto di regolarità contributiva, prescrive che «L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli»

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza: le indicazioni ministeriali dopo le modifiche al sistema sanzionatorio**

Alcune riflessioni dopo le precisazioni del Ministero del lavoro relative alla legge di conversione n. 99/2013 del decreto lavoro in materia di regime sanzionatorio per violazioni alle norme sull'igiene, salute e sicurezza dei lavoratori

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 20 settembre 2013, n. 37

Continua ancora, incessantemente, l'attività del legislatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro; infatti, dopo le recentissime e rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.L. n. 69/2013 (cd. decreto "del fare" in *Guida al Lavoro* n. 35/2013, pag. 24), in sede di conversione del D.L. n. 76/2013 per opera della legge n. 99/2013 (in *Guida al Lavoro* n. 35/2013, inserto), è stato nuovamente novellato il regime sanzionatorio sul quale il Ministero del lavoro con la circolare del 29 agosto 2013, n. 35 (in *Guida al Lavoro* n. 36/2013, pag. 12), ha fornito alcune ulteriori precisazioni al personale ispettivo che integrano quelle già diramate con la lettera circolare 2 luglio 2013, prot. n. 12059.

Occorre però subito precisare che, purtroppo, nemmeno in sede di conversione il legislatore è riuscito ad apportare quei necessari correttivi ad alcune disposizioni contenute nel testo originario dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 76/2013, che presentavano e presentano ancora evidenti criticità e ancora una volta è stata lasciata irrisolta l'annosa questione della riforma dell'istituto del *ravvedimento operoso*.

La conferma dell'aumento delle sanzioni e le modalità di calcolo

Con la legge n. 99/2013, pertanto, è stata confermata la modifica del comma 4 bis dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare il gravoso aumento delle sanzioni del 9,60%; al tempo stesso è stato lasciato anche immutato il sistema d'indicizzazione delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie che era stato introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009 (vedi tabella).

Occorre osservare però che mentre originariamente tale meccanismo di adeguamento quinquennale era previsto unicamente per le sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, il D.L. n. 76/2013 ha esteso lo stesso anche alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme antinfortunistiche stabilite da altri atti aventi forza di legge.

Inoltre, per effetto delle nuove modifiche apportate "In sede di prima applicazione" (ma non si capisce quale sia visto che la disposizione originaria, sia pure come detto con una più ridotta portata, è stata introdotta già nel 2009) la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella predetta misura del 9,6%; viceversa per gli adeguamenti successivi è previsto un meccanismo d'indicizzazione in base al quale tali sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Per quanto riguarda la determinazione della nuova misura delle sanzioni il Ministero riprendendo il precedente orientamento espresso con la lettera circolare 2 luglio 2013, prot. n. 12059, ha nuovamente precisato nella circolare n. 35/2013 che gli importi devono essere determinati senza applicazione di alcun arrotondamento, utilizzando per il momento i codici tributo già in vigore.

Il campo applicativo: natura degli illeciti e soggetti destinatari

Come precisato, inoltre, anche nella circolare n. 35/2013 questo nuovo aumento non si applica - insieme al meccanismo d'indicizzazione - solo alle sanzioni penali pecuniarie di natura contravvenzionale (ammende) e amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, ma come già accennato anche da altri atti aventi forza di legge come decreti legge, decreti legislativi e leggi in materia; pertanto il rincaro interessa una vastissima gamma d'illeciti, ad esempio, in materia di valutazione dei rischi e di redazione del Dvr (artt. 17, 28, 29 ss. D.Lgs. n. 81/2008), d'informazione e formazione (artt. 36, 37 e ss. D.Lgs. n. 81/2008), di visite mediche (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008), di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (Duvri) e di Durc (art. 90, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008).

Si osservi che anche nella circolare n. 35/2013 il Ministero non ha fornito alcuna indicazione circa l'ambito applicativo e ciò rischia di generare nuove incertezze; infatti, si rilevano diversi - casi come, ad esempio, quello del D.Lgs. n. 334/1999, in materia di attività a rischio d'incidente rilevante, e del D.Lgs. n. 40/2000, in materia di trasporto di merci pericolose - dove non è chiaro se tale incremento trova applicazione.

Per quanto, invece, riguarda i destinatari in sede di conversione la legge n. 99/2013 ha anche lasciato invariato l'ambito soggettivo; pertanto, questi nuovi aumenti non riguardano solo i datori di lavoro ma anche i dirigenti, i preposti, i lavoratori e altri soggetti come i coordinatori nei cantieri temporanei mobili, il medico competente, i progettisti, i fabbricanti, gli installatori, i venditori, nonché i committenti (anche privati) degli appalti di lavori edili.

Le somme aggiuntive per la revoca sospensione dell'attività d'impresa

Nella circolare n. 35/2013, inoltre, un'altra precisazione molto importante del Ministero riguarda l'istituto della sospensione dell'attività d'impresa disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale, com'è noto, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (*cf. allegato I D.Lgs. n. 81/2008*).

Per la revoca del provvedimento di sospensione sono previsti diversi requisiti dai commi 4 e 5 del predetto articolo 14 e, in particolare, il trasgressore è tenuto al pagamento di una *somma aggiuntiva*, rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti - incrementate come detto dal 9,60% - pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; proprio in relazione a queste somme aggiuntive il Ministero molto opportunamente ha precisato che alle stesse non trova applicazione la maggiorazione del 9,60% in quanto *"non costituiscono propriamente una "sanzione"*.

Decorrenza dei nuovi aumenti e rilevanza delle violazioni

Uno dei punti alquanto controversi del testo originario dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 76/2013, era anche la decorrenza di questi nuovi aumenti; in sede di conversione la legge n. 99/2013 vi ha però posto rimedio stabilendo così che l'applicazione della rivalutazione del 9,60% avviene a decorrere dal 1° luglio 2013, e con riferimento *"esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data"*.

Tale modifica, quindi, esclude ogni effetto retroattivo del novellato comma 4-*bis* dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il principio del *favor rei*, con il risultato che per stabilire se trova applicazione o meno la nuova maggiorazione occorre fare riferimento non al momento in cui l'illecito è stato contestato dagli organi di vigilanza ma quando lo stesso è stato consumato dall'autore; in tal senso come precisato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 35/ 2013 questa nuova modifica "esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso".

La destinazione delle maggiorazioni

In sede di conversione, invece, è rimasta invariata la previsione in base alla quale tali maggiorazioni sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl); tale disposizione aveva suscitato diverse contestazioni circa la destinazione alle Dtl anche di parte delle predette maggiorazioni derivanti dall'attività ispettiva di altri organi di vigilanza, ma nella circolare n. 35/2013 il Ministero ha tenuto a precisare che si tratta "evidentemente" solo di quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo delle Dtl.

Considerazioni conclusive

Rispetto a un ambito così delicato in materia di sicurezza sul lavoro qual è quello sanzionatorio ancora una volta il legislatore si è dimostrato incapace di apportare quelle necessarie modifiche invocate da più parti; inoltre, per mere esigenze di cassa nemmeno in sede di conversione è stata ridotta la misura dall'aumento che appare vistosamente incoerente rispetto sia agli obiettivi del provvedimento stesso (il rilancio dell'occupazione in un momento di grave crisi economica) che all'attuale trend infortunistico.

Ma ciò che forse desta maggiori preoccupazioni è la mancata modifica del regime della *sanatoria* delle sanzioni incentrato sul D.Lgs. n. 758/1994, che non prevede alcun meccanismo di rateizzazione delle somme dovute ma solo un termine ridottissimo (perentorio) di appena trenta giorni per il pagamento in unica soluzione, che specie di questi tempi finisce per inflazionare ulteriormente il processo penale e in tal senso gli aumenti introdotti dal D.L. n. 76/2013 rischiano di accentuare ulteriormente questa pericolosa spirale.

Le nuove modifiche al sistema sanzionatorio in materia di sicurezza in sintesi (Art. 306, comma 4-*bis*, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.L. n. 76/2013 e dalla legge n. 99/2013)

Misura dell'aumento delle sanzioni	9,60% Gli importi non vanno arrotondati (cfr. Ministero del lavoro e P.S. Lettera circolare 2 luglio 2013, prot. n. 37/0012059 e circolare 29 agosto 2013, n. 35)
Ambito applicativo	La maggiorazione e le rivalutazioni si applicano alle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da atti aventi forza di legge I trasgressori interessati sono i datori di lavoro ma anche le altre figure della prevenzione e, più in generale, i soggetti attivi degli illeciti anche se privati

Rivalutazione quinquennale indicizzazione	Le sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore
Somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa	Come precisato nella C.M. Lavoro e P.S. n. 35/2013 la maggiorazione non si applica alle somme aggiuntive previste per l'ottenimento della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa in caso d'impiego di lavoro irregolare e di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008)
Destinazione delle maggiorazioni	Le maggiorazioni derivanti dalla rivalutazione sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento d'iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl). Le somme destinate a tali iniziative sono quelle derivanti dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo del Ministero del lavoro (<i>Cfr. C.M. Lavoro e P.S. n.35/2013</i>)
Decorrenza	L'incremento del 9,60% decorre dal 1° luglio 2013 e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.

Appalti



Le società semplici possono partecipare alle gare di appalto

Le società semplici possono partecipare alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni. Tanto è stato stabilito dalla VI sezione del Consiglio di Stato all'esito di un giudizio lungo e articolato che ha visto coinvolta anche la Corte di giustizia europea.

Antonio, Nicodemo, Il Sole 24 ORE – Diritto e Pratica Amministrativa, settembre 2013, n. 9

Il fatto

Con la pronuncia in commento il Supremo consesso amministrativo accoglie (definitivamente) l'interpretazione estensiva della nozione di operatore economico, tale da ricomprendere anche chi secondo l'ordinamento interno imprenditore non è.

La disamina delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del giudice amministrativo presuppone però una (sebbene rapida) analisi dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda *de qua*.

Il caso esaminato dalla sezione VI del Consiglio di Stato muove, infatti, dall'appello formulato da una società semplice per la riforma di una sentenza del Tar Lazio, sez. III, che escludeva le società semplici dal novero dei soggetti legittimati a concorrere per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

L'appellante, negli scritti difensivi, riferisce di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. costituito nella forma della società semplice di cui agli artt. 2251 e ss. del medesimo *corpus* normativo. La questione principale della controversia verte intorno alla revoca dell'attestazione Soa dapprima rilasciata all'appellante dalla società Soa C.Q.O.P. Spa, che in un secondo momento, in ossequio ad un comunicato dell'Avcp, la negava in forza dell'assunto per il quale le società semplici non sono imprenditori commerciali e a esse va pertanto impedito l'accesso alle pubbliche gare.

L'ulteriore elemento che caratterizza la vicenda questa volta però da un punto di vista processuale è rappresentato dalla circostanza che nell'ambito del giudizio di appello, come accennato in apertura, è stata coinvolta la Corte di giustizia europea. All'udienza pubblica del 17 maggio 2011, infatti, il ricorso è stato trattenuto in decisione e con l'ordinanza n. 5290/2011 il Consiglio di Stato, disponendo la sospensione del giudizio, ha rimesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: *"se l'ordinamento comunitario e, segnatamente, l'art. 6 della direttiva 93/37/Cee (in seguito: art. 4 della direttiva 2004/18/Ce), osti in via di principio a una previsione normativa nazionale (quale l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 109/1994 in seguito: art. 34, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 163/2006), il quale limita alle sole società che esercitano attività commerciali la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in tal modo escludendo taluni imprenditori (quali le società semplici) che non esercitano in via ordinaria e prevalente siffatta tipologia di attività; ovvero se il divieto in questione risulti ragionevole e non discriminatorio alla luce della particolare disciplina e del peculiare regime patrimoniale delle società semplici.*

Qualora al primo quesito fosse fornita risposta negativa, articolava il seguente ulteriore quesito: se l'ordinamento comunitario e, segnatamente, l'art. 6 della direttiva 93/37/Cee (in seguito: art. 4 della direttiva 2004/18/Ce), nonché il principio della libertà della forma giuridica dei soggetti ammessi a partecipare alle gare consenta al Legislatore nazionale di limitare la capacità giuridica di un imprenditore (ovvero, di un operatore economico, secondo la definizione della direttiva 2004/18/Ce), in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la disciplina nazionale di tale imprenditore, precludendo allo stesso di partecipare alle gare pubbliche di appalto, ovvero se una tale limitazione risulti violativa dei principi di ragionevolezza e non discriminazione".

In risposta ai riportati quesiti, in data 4 ottobre 2012, la Corte di giustizia, sez. VII, si è pronunciata con l'ordinanza in causa C502/ 2011, definendo la vicenda nel senso che meglio sarà descritto nei paragrafi successivi.

Alla luce delle considerazioni sino a ora svolte, nell'annotare la sentenza in epigrafe, dovranno essere affrontate nell'ordine le seguenti questioni giuridiche:

- a) in che termini la società semplice può essere ricompresa nella categoria di operatore economico elaborata a livello comunitario e riconosciuta dal nostro ordinamento?
- b) quale valore bisogna conferire alla locuzione "attività economica" di cui all'art. 2247 del c.c., e, segnatamente, il concetto di "attività economica" come si coordina con il concetto di attività commerciale?

Dalla risoluzione degli indicati quesiti è passata, di fatto, la decisione in commento.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3891 del 17 luglio 2013

Appalti Operatore economico Nozione Società semplice Partecipazione alle gare Ammissibilità Ragioni Normativa nazionale Normativa comunitaria

Le società semplici ex art. 2081 c.c., sono legittimate a partecipare alle pubbliche gare indette dalle pubbliche amministrazioni e a possedere la qualificazione Soa. Tali società sono, infatti, qualificabili come imprenditore ai sensi della direttiva 93/37/Cee.

La normativa nazionale, che non consente alle società semplici di prendere parte alle gare pubbliche, contrasta con la normativa comunitaria e pertanto va disapplicata.

La società semplice

Volendo compiere una riflessione critica che tenga (esclusivamente) conto della dottrina privatistica e commerciale, al netto dunque dell'orientamento comunitario sviluppatosi in materia, va detto che la società semplice è un tipo di società che non può esercitare attività commerciali. Si tratta, infatti, del regime residuale dell'attività societaria non commerciale, destinato a trovare applicazione ove non risulti che le parti non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi legislativamente previsti. Il nostro ordinamento, dunque, ne circoscrive il ricorso al settore delle attività non commerciali. Ciò ha comportato, in sostanza, che il modello in esame poteva legittimamente essere adottato solo per le imprese agricole. Tuttavia, anche nel campo dell'attività agricola le parti quasi mai adottano la forma della società semplice e preferiscono, per molteplici ragioni, dar vita a società di capitali o a società cooperative, quando non ricorrono a contratti associativi tipici del diritto agrario.

Al contempo va rilevato che ai sensi dell'art. 2247 c.c. le società semplici devono presentare come oggetto un'attività economica.

Autorevolmente (Galgano) è stato osservato che la possibilità di ricorrere al modello della società semplice dipende dall'interpretazione che si dà all'espressione "*attività economica*" di cui al citato art. 2247 e dal rapporto tra tale norma e l'art. 2195 c.c. Donde, se si ritiene possibile l'esistenza di attività economiche ma non commerciali ex art. 2195 c.c., quelle attività potranno costituire oggetto di società semplice.

"*Attività economica*" però è sinonimo di attività produttiva di nuova ricchezza (Campobasso). Destinatari della produzione e dello scambio dei nuovi beni e servizi prodotti anche nel caso delle società semplici sono soggetti terzi estranei al gruppo dei soci, con la conseguenza che queste possono operare sul mercato e quindi partecipare a gare pubbliche.

La nozione di operatore economico e la società semplice

Sulla nozione di operatore economico la giurisprudenza nazionale e comunitaria è copiosa. Per i Giudici comunitari va considerata "*impresa*" un qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento. A tal riguardo sempre per i Giudici comunitari costituisce attività economica una qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. In materia è stato inoltre rilevato dalla Corte di Giustizia che l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita attività economica possa essere considerato impresa.

In questo senso seguendo l'impostazione proposta dai Giudici comunitari richiamata dalla sentenza in commento l'elenco di cui all'art. 34 del Dlgs n. 163/2006, non sarebbe, infatti, tassativo. Tale conclusione trova conforto in altre norme del codice degli appalti che definiscono la figura dell'imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell'ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) e nelle disposizioni comunitarie le quali indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l'"*operatore economico*" che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme. *Ad abundantiam*, v'è che, l'interpretazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici consente di individuare le qualità essenziali dell'appaltatore il quale, per un verso, deve essere soggetto a un sicuro regime di responsabilità, personale e patrimoniale, nonché d'imputazione degli effetti del contratto, e, per l'altro, deve possedere una evidente capacità all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'attività d'impresa, si sa, può essere esercitata in forma individuale o collettiva. Possono esercitare attività d'impresa anche le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e le fondazioni. Esse possono esercitare le attività in via principale o in via accessoria ma, secondo l'opinione prevalente in dottrina, in entrambi i casi sono sottoposte allo statuto dell'imprenditore commerciale e quindi al fallimento. In giurisprudenza si era originariamente affermato che non sono imprenditori le associazioni e le fondazioni che svolgono attività imprenditoriale accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'ente. Più recentemente, però, è stata considerata imprenditore l'associazione senza fini di lucro, che esercita professionalmente, un'attività economica, anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessorio rispetto alle altre svolte dall'associazione stessa. Ovviamente, non possono essere considerate imprenditori quelle associazioni o fondazioni istituite per scopi benefici.

L'analisi sino a questo momento condotta ci permette di formulare le prime conclusioni. Lo schema delle società semplici non si allontana da quello di operatore economico definito a livello comunitario.

Le società semplici devono svolgere, infatti, attività economiche così come previsto dall'art. 2247 del c.c. e in questo senso possono essere inquadrate come operatori economici. Tale assunto è stato accolto e condiviso dal giudice nazionale con la sentenza in epigrafe.

I precedenti rilevanti. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3897/2009 e n. 3638/2010: due sentenze a confronto

La VI sezione del Consiglio di Stato, nell'arco di un periodo di tempo certamente non lungo, con due precedenti, nel tentativo di dare corpo al concetto di "operatore economico", ha elaborato dei criteri potenzialmente contrastanti.

I giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 3897/2009 nell'individuare i criteri per la definizione di operatore economico hanno considerato l'elenco di cui all'art. 34 del Dlgs n. 163/2006 come non tassativo. Successivamente però, con la sentenza n. 3638/2010, è stato stabilito che "l'art. 10, legge n. 109/1994 (e segnatamente l'art. 34, lett. a), Dlgs n. 163/2006) laddove non consentono alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non contrastano con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei soggetti diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato", mortificando così il precedente orientamento.

Più in particolare, il Supremo consesso amministrativo, con una pronuncia (quella del 2010) che a oggi può dirsi essere rimasta isolata, non ha tenuto conto che le fonti comunitarie richiedono, come requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità, dapprima, d'imprenditore, e, con la direttiva più recente, di "operatore economico", nozione ancora più generica ed estesa del concetto d'imprenditore, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici.

D'altra parte, la normativa interna di recepimento della direttiva "unica" 2004/18/Ce in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (Dlgs n. 163/2006) parla a sua volta di "operatore economico" (art. 3, comma 6).

Conclusioni

A questo punto della trattazione bisogna trarre le opportune conclusioni circa tutto quello che si è sin qui cercato di dimostrare.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato riconosce le società semplici come operatore economico. Il giudice amministrativo nazionale giunge alla riportata conclusione in virtù di una precisa indicazione fornita dalla Corte di giustizia europea.

Più in particolare, per il Consiglio di Stato, nel caso in esame, occorre procedere alla disapplicazione della normativa primaria nazionale ostativa alla partecipazione delle società semplici alle pubbliche gare, in quanto riconosciuta in contrasto con la pertinente normativa comunitaria.

La soluzione proposta dal Supremo consesso amministrativo non autorizza però l'interprete a estraniarsi dai canoni giuridici che da sempre informano la materia e condizionano le scelte degli operatori del settore. Nel nostro ordinamento, infatti, con riferimento alle società di natura lucrativa (categoria nella quale si fa rientrare la società semplice), si è soliti compiere una distinzione basata sulla natura dell'attività esercitata. La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale e di recente all'iscrizione nel registro delle imprese è stata attribuita funzione di pubblicità legale.

La nozione di operatore economico (nozione ancora più generica ed estesa del concetto d'imprenditore) (ri)comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.

Consiglio di Stato nel momento in cui stabilisce che le società semplici presentano i caratteri per poter essere inquadrate come operatore economico, apre il mondo delle gare a tutti i soggetti che pur non essendo imprenditori svolgono attività economiche.

All'uopo è il caso di evidenziare che in dottrina (Presti Rescigno) è stato ritenuto che, per l'acquisto della qualità d'imprenditore, sia sufficiente l'oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato dei beni prodotti, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto e dall'effettiva sorte dei beni prodotti. Al tempo stesso va rilevato che il regime di responsabilità limitata riguarda in qualche modo tutti gli schemi sociali proposti dal nostro ordinamento. Da ciò consegue che non si può far dipendere la scelta di escludere dal novero degli operatori economici quei soggetti che presentano modeste dimensioni e un particolare regime di responsabilità sociale previsto a livello normativo. Così operando s'impedirebbe la partecipazione alle gare pubbliche non solo alle società semplici, ma a tutte le società di persona, alle fondazioni e alle associazioni.

In ultimo va evidenziato il contrasto della normativa interna con quella comunitaria. Infatti, come si è visto, sia le disposizioni del c.c. sia quelle dello stesso Dlgs n. 163/2006, rimangono ancorate alla nozione d'impresa o società commerciale, quale presupposto imprescindibile per la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione. A livello interpretativo però questo ostacolo è stato superato con la sentenza in commento che ha sposato la linea tracciata a livello comunitario. In questo modo si è riusciti a salvaguardare il principio della *par condicio* fra i concorrenti e il buon andamento del mercato.

I precedenti

Orientamento giurisprudenziale conforme: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 387 del 23 gennaio 2013; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3897 del 16 giugno 2009; Tar Lazio, sez. I, n. 3176 del 5 aprile 2004; Corte di giustizia Ce, sentenza 10 gennaio 2006, causa C222/ 04; Corte di giustizia Ce, sentenza 23 dicembre 2009, causa C305/ 08.

Orientamento giurisprudenziale difforme: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3638 dell'8 giugno 2010.

Appalti



Le novità per gli appalti pubblici

La legge 98/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia del Paese e, fra queste, assumono particolare rilievo quelle in materia di appalti pubblici. Il Governo ha ritenuto opportuno intervenire nello specifico settore in esame con puntuali disposizioni atte, da un lato, a semplificare la procedura di gara e, dall'altro, ad agevolare l'accesso alle procedure di appalto per le PMI.

Brunello De Rosa, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 30 settembre 2013, n. 937

Fra le novità del decreto del "fare": la cancellazione della responsabilità solidale in materia di IVA e la semplificazione della disciplina relativa all'acquisizione e alla validità del DURC; è stato, inoltre, previsto l'obbligo per la stazione appaltante di versare all'esecutore un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale. Tra le semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro è stato, infine, previsto l'obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. Nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici tale documento verrà redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Appare opportuno, a questo punto, esaminare partitamente le singole disposizioni di legge.

Responsabilità solidale

Il decreto del "fare" interviene in materia di responsabilità fiscale negli appalti sopprimendo parzialmente l'art. 35 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 248 del 4 agosto 2006. Tale ultima normativa, che era stata di recente oggetto di modifiche da parte del D.L. 83/2012 cosiddetto decreto "crescita", prevedeva, nella sua versione originaria, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale veniva meno se l'appaltatore verificava, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Il decreto "crescita" del 2012 era, come si ricorda, intervenuto in maniera più restrittiva, sostituendo l'originale comma 28 con gli attuali commi 28, 28-bis e 28-ter e applicando la suddetta responsabilità solidale alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in luogo dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.

Il decreto del "fare", come detto, ha ritenuto di dover semplificare la disciplina in esame prevedendo che la responsabilità solidale sia limitata agli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Resta ferma, per il resto, l'ulteriore disciplina: in particolare la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997 e all'art. 3 comma 3 lett. a), del regolamento di cui al D.P.R. 322 del 22 luglio 1998. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti in parola non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Semplificazioni in materia di DURC

L'art. 31 del decreto del "fare" introduce importanti semplificazioni in materia di DURC: in particolare vengono modificati gli artt. 38 e 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 nonché delle relative norme attuative contenute nel Regolamento di cui al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

- **Acquisizione**

La prima delle novità introdotte attiene all'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. L'obbligo di acquisizione d'ufficio era stato introdotto in sede di conversione del D.L. 185 del 29 novembre 2008. Tale obbligo viene esteso anche per il pagamento del saldo finale per il quale, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del decreto del "fare", è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. L'acquisizione d'ufficio viene, inoltre estesa anche al subappalto.

- **Validità temporale**

Il DURC avrà validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Dopo la stipula del contratto le stazioni appaltanti dovranno acquisire il DURC ogni 120 giorni e lo utilizzeranno sia per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi o forniture, sia per il certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale per il quale, come già detto, è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

- **Regolarizzazione**

In caso di mancanza di requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio prima dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva o dell'annullamento del documento già rilasciato dovranno invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 dell'11 gennaio 1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità.

- **Compensazione con debiti contributivi**

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti tratterranno dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dalle stazioni appaltanti agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nell'ambito degli appalti di lavori, la Cassa edile. Si spiega in questo modo la finalità di non estendere eccessivamente la validità temporale del DURC e di chiederne comunque uno nuovo per il pagamento del saldo finale.

Anticipazione del 10%

Una ulteriore, importante, disposizione è costituita dall'art. 26-ter del decreto in esame. La norma prevede che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, affidati a seguito di gare bandite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto del "fare" e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso, poi, di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. L'istituto giuridico in esame rimane disciplinato dagli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Più in particolare la disciplina prevede che l'erogazione dell'anticipazione sia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia deve essere gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La stazione appaltante dovrà erogare l'anticipazione all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, data accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 cod. civ. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Suddivisione dell'appalto in lotti

Altra norma contenuta nel decreto del "fare" di particolare rilevanza per le PMI è costituita dall'art. 26-bis il quale prevede l'obbligo di motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. Per comprendere a fondo le finalità e i risvolti applicati della novità introdotta dalla norma in commento, appare opportuno un breve approfondimento mediante l'esame delle origini dell'istituto e dell'indirizzo dell'AVCP, reso con il parere del 13 settembre 2012.

Le origini dell'istituto risalgono al R.D. 827 del 23 maggio 1924 (Regolamento di contabilità pubblica), che imponeva le procedure a evidenza pubblica per la stipula di contratti che comportassero un'entrata o una spesa dello Stato e stabiliva che le forniture, i trasporti e i lavori fossero "possibilmente" suddivisi in lotti quando ciò fosse "più vantaggioso per l'amministrazione" (art. 37).

Successivamente la legge 109 dell'11 febbraio 1994 (legge quadro sui lavori pubblici - cosiddetta legge Merloni) stabiliva che l'amministrazione poteva inserire nella programmazione annuale uno solo o più lotti d'intervento, purché fosse stata elaborata la progettazione preliminare dell'opera nella sua interezza e fossero state quantificate le risorse per la realizzazione. Il Codice dei contratti pubblici ha confermato in più disposizioni il divieto di artificioso frazionamento. In particolare l'art. 29, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti, dispone che nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato (comma 4). I motivi del divieto risiedevano nell'intento di evitare elusioni della disciplina comunitaria mediante acquisizione di lotti di minore valore economico e applicazione di procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia" (si veda in proposito Cons. Stato 5 ottobre 2011, n. 5445). L'art. 13, comma 2, lett. a) della legge 180 dell'11 novembre 2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa) ha, infine previsto che le stazioni appaltanti provvedano a suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici". Tale norma costituisce uno degli strumenti ideati dal legislatore italiano per garantire la piena applicazione della Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, diretta a costituire una "corsia preferenziale per la piccola impresa" (Small Business Act per l'Europa). In attuazione delle linee programmatiche dettate dallo Statuto delle imprese, l'art. 44, comma 7 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 214 del 22 dicembre 2011, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, imponendo alle stazioni appaltanti, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, di suddividere gli appalti in lotti funzionali, "ove possibile ed economicamente conveniente" e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria. Tale norma esprime tutto il favor del legislatore per il frazionamento degli appalti, evidenziato da una previsione operante nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture. La suddivisione in lotti, poi, è stata formulata in termini di doverosità se diretta a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Eppure l'art. 125, comma 13, del Codice dei contratti pubblici permane nel vigore vietando l'artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento alle procedure di acquisizione in economia. Quest'ultima norma non è stata oggetto di modifiche da parte della norma di favore per le PMI contenuta nel decreto del "fare". Si deve quindi indagare come sia conciliabile il nuovo obbligo di frazionamento in lotti con il divieto posto dal comma 13 dell'art. 125 del Codice.

In questo senso appare di particolare utilità esaminare l'indirizzo reso dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con un proprio parere del 13 settembre del 2012: essa concludeva precisando che la suddivisione in lotti di un appalto, non è in sé *illegittima*, ma il legislatore ne limita l'ambito operativo, imponendo l'applicazione del diritto comunitario se la somma degli importi dei singoli lotti superi la soglia comunitaria. La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera (e oggi, dopo l'emanazione del decreto del "fare", possiamo dire "obbligata") di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2008, n. 4767; TAR Lazio, Sez. III, 7 marzo 2006, n. 1722; Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). Il concreto esercizio di quello che l'AVCP chiamava potere discrezionale ma che oggi potremmo chiamare "potere-dovere" deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nella procedura di affidamento degli appalti pubblici e non deve determinare una sostanziale violazione dei principi di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione, posti dall'art. 2 del Codice (Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha, quindi, precisato che il frazionamento dell'appalto in lotti è legittimo se sono rispettate alcune condizioni: In primo luogo i lotti devono avere natura "funzionale":

- a.** l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere;
- b.** le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva;
- c.** le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpate in un'unica procedura a evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare. L'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire, quindi, che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata.

Il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico.

L'AVCP concludeva affermando che *la suddivisione dell'appalto in lotti non è illegittima, è demandata alla discrezionalità della stazione appaltante e, nel caso sia diretta a favorire le piccole e medie imprese è doverosa, purché predisposta nel rispetto del diritto comunitario e dei presupposti previsti dal diritto interno.*

Appalti

**Appalti: subito il 10% dell'importo contrattuale**

La disposizione è immediatamente efficace. Viene introdotta una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo dei lavori con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

Davide Ponte, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38

In sede di conversione in legge, il cosiddetto decreto del fare è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni di dettaglio, anche nell'ambito del settore di competenza delle infrastrutture e dei trasporti, non solo - ma anche - di carattere finanziario.

Ambiti interessati sono stati l'edilizia scolastica - in termini di norme approvate - seguita, in termini di interesse sostanziale, da numerosi interventi tanto settoriali quanto di rilievo, in tema ad esempio di pagamento delle multe per le violazioni al codice della strada, in materia di canoni demaniali ovvero di autorità dei trasporti. Invero, l'intervento di maggior interesse, nonché di più stretta attinenza con il proposito contenuto nel titolo del decreto e di maggior legame con interventi precedenti del Governo Letta, riguarda il sempre vivace (normativamente) settore degli appalti.

L'analisi di dettaglio non può che partire dalla disposizione in tema di appalti, circa la suddivisione in lotti e l'anticipazione del prezzo nei contratti di appalto; tuttavia deve ribadirsi, anche in materia di lavori pubblici e di trasporti, come la sede di conversione dell'ennesimo decreto legge monstrum, occasionato dalla crisi economico finanziaria, abbia, nonostante il cambio di legislatura, mantenuto un carattere non distante dallo svilupparsi delle antiche finanziarie in cui, sotto l'ombrello degli interventi finanziari ovvero di uscita dalla crisi, finivano con l'essere inseriti navigli contenenti disposizioni settoriali e disomogenee che non riuscirebbero a superare le distanze oceaniche della ordinaria strada parlamentare. Purtroppo, in tale contesto spesso trovano albergo, anche grazie alle esigenze di rapidità tipiche della sede di conversione pre-festiva, disposizioni foriere di criticità anche comunitaria, come quelle su uno dei tanti nervi scoperti del nostro ordinamento, in tema di concessioni demaniali marittime.

Suddivisione in lotti (DI 69/2013, articolo 26-bis)

Gli interventi nel fondamentale settore degli appalti sono contenuti negli articoli 26-bis e ter. La previsione di cui all'articolo 26-bis è volta ad agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, introducendo quindi una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture.

In particolare si prevede che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti debbano indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, con ciò ponendo un evidente favor alla suddivisione che favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese. Tale indicazione emerge a chiare lettere anche in termini di principio con la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici che, dopo il riferimento ai fondamentali principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, prevede ora l'espresso riferimento anche alla tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

Tali novità trovano riscontro in varie contestazioni che in sede contenziosa sono sorte circa le scelte delle stazioni appaltanti in merito alla suddivisione o meno in lotti dell'appalto (specie in tema di forniture e di lavori). Anche in tale ambito si è ricreata la separazione fra la tesi tradizionale, che reputa contenute nella sfera delle insindacabili scelte di merito la suddivisione in lotti, e quella più moderna che impone l'obbligo di motivazione della scelta qualificata come discrezionale, con conseguente sindacabilità sotto le figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

La scelta del legislatore pare andare in questa seconda direzione, imponendo un obbligo di motivazione di una scelta negativa. Incidentalmente va evidenziato come l'estensione dell'obbligo di motivazione in termini di spiegazione di scelte negative appare frutto di una non precisa tecnica normativa, pur se il fine è chiaro, in quanto l'onere di motivazione non può che riguardare in generale la scelta adottata dalla Pa.

Nel caso de quo peraltro il legislatore detta altresì un criterio per la scelta, attribuendo un evidente favor per la suddivisione in lotti ai fini predetti. La motivazione, che comunque occorre in ogni caso, sarà quindi più impegnativa nel caso di lotto unico.

All'evidenza, tale scelta, pur se condivisibile nelle finalità, rischia di estendere ulteriormente il già fertile campo delle controversie. Inoltre, l'esplicito obbligo di motivazione di atti generali, quali quelli posti a monte della gara, pone nuovi oneri in capo a stazioni appaltanti spesso prive di adeguate professionalità, anche a cagione dei ripetuti tagli di spesa. Tuttavia, il rischio appare sostenibile rispetto all'estensione di un fondamentale principio di democraticità dell'azione pubblica, quale quello dell'obbligo di motivazione.

Anticipazione del prezzo (DI 69/2013, articolo 26-ter) - Con l'importante articolo 26-ter il Parlamento cerca di completare il disegno di recupero economico del settore, avviato a suo tempo anche con il decreto legge sul ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, attraverso l'introduzione di un meccanismo di anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore. Al riguardo la finalità appare duplice, oltre che evidente, a partire dall'incentivazione all'effettivo e celere avvio dei contratti, per giungere sino all'esigenza preventiva di sterilizzare il rischio del futuro permanere dello scandaloso ritardo della Pa nell'adempiere ai propri debiti.

L'effettiva perseguibilità degli obiettivi appare peraltro condizionata dalla natura transitoria della disposizione. È auspicabile che si tratti di una sorta di prova o di esperimento, da prorogare in futuro ovvero, una volta valutata la sostenibilità, da rendere permanente.

La norma va quindi analizzata nel dettaglio. Innanzitutto, al comma 1 viene introdotto, in luogo della possibilità, l'obbligo di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale, fino al 31 dicembre 2014, che deve essere previsto e pubblicizzato nella gara di appalto. La soluzione finale è quindi ben più estensiva dell'iniziale proposta della Camera di prevedere la mera facoltà di anticipazione purché la stessa fosse già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

In termini di efficacia intertemporale la disposizione è immediatamente efficace (ed è una delle rare ipotesi in cui emergono effettivamente come sussistenti i presupposti della disposizione d'urgenza). La norma, che in definitiva introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014, si applica ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

I successivi commi 2 e 3, parimenti introdotti in sede finale di esame parlamentare, stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell'anticipazione del 10 per cento nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale. In particolare: il comma 2 stabilisce che l'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile; il comma 3, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, stabilisce che l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.



Agibilità parziale se c'è collaudo di opere strutturali

In sede di conversione si è stabilito che il termine di validità, nonché quelli di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, stipulate sino a dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

Salvatore Mezzacapo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 21 settembre 2013, n. 38

Anche la materia edilizia ha subito rilevanti e interessanti modifiche in sede di conversione che hanno riguardato, in particolare la disciplina sulla distanza tra le costruzioni e il certificato di agibilità. Ma andiamo con ordine.

Semplificazioni in materia edilizia (DI 69/2013, articolo 30) - L'articolo 30 del decreto legge del fare ha introdotto, come è stato a suo tempo già esaminato, significative disposizioni in tema di semplificazioni in materia edilizia. In questa sede, mette conto di richiamare le modifiche apportate e le novelle introdotte, sul tema, in sede di conversione.

Con la medesima tecnica già seguita degli innesti nel corpo del testo unico dell'edilizia, Dpr 6 giugno 2001 n. 380, l'articolo 30 in esame per come appunto convertito introduce, innanzitutto, un nuovo articolo 2-bis in tema di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. Si tratta di disposizione di particolare interesse con cui il legislatore nazionale consente alle regioni, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile, di adottare, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, com'è noto, detta «limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti» nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici. La riconosciuta potestà normativa appare pienamente coerente con il sussistente riparto di competenze in materie Stato-regioni.

Le innovazioni apportate in sede di conversione - In sede di conversione è stato quindi in parte modificato il disposto del nuovo articolo 23-bis, appunto introdotto con l'art. 30 del decreto legge del fare, in tema di autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori. Come si ricorderà, la nuova disposizione introdotta a giugno stabilisce che nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, prima della presentazione della segnalazione stessa, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.

Ciò posto, il comma 4 del citato articolo 23-bis, nel testo recato dal decreto legge del fare, stabiliva che «all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione».

Questa parte della disposizione è stata dunque riscritta in sede di conversione ora prescrivendosi che, sempre con riferimento alle richiamate zone, spetta ai Comuni di individuare, con propria deliberazione da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Si attenua decisamente il già previsto automatismo che consentiva l'avvio dei lavori, pur comportanti modifica della sagoma, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della segnalazione, essendo ora rimesso all'ente locale di individuare aree nelle quali non potrà proprio operare il meccanismo della segnalazione certificata di inizio attività sia che si tratti di varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma che, profilo questo non contemplato nella primigenia formulazione della norma, che di interventi di demolizione e ricostruzione.

Il passaggio della deliberazione dell'ente locale può, in ragione dei tempi e delle difficoltà che siffatta deliberazione può incontrare, rivelarsi fattore di stallo.

La disposizione opportunamente prevede, allora, che decorso il termine del 30 giugno 2014 e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sempre nel segno dell'attenuazione degli automatismi per interventi edilizi di maggior significato e/o rilievo, l'articolo 23-bis come novellato in sede di conversione dispone che, per le aree interne alle zone omogenee A e per quelle equipollenti, non contemplate dalla delibera comunale ai fini della non applicabilità della segnalazione certificata, gli interventi cui questa è applicabile non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni (e non più venti) dalla data di presentazione della segnalazione. E comunque, nelle more dell'adozione della deliberazione comunale (ovvero dell'esplicazione dei previsti interventi sostitutivi), non trova comunque applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Gli interventi sul certificato di agibilità - L'articolo 30 del decreto legge "del fare" era pure intervenuto in tema di certificato di agibilità novellando l'articolo 24 del testo unico dell'edilizia. In sede di conversione è stata ulteriormente modificato il disposto della norma.

Pertanto, come già prescritto a giugno, il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio. Ora ciò non basta, prescrivendo la novella in esame, in maniera dunque più rigorosa, che siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni. Ancora, il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singole unità immobiliari, anche qui la conversione introducendo la regola per cui non siano solo completate le opere strutturali connesse, ma anche collaudate e comunque certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

L'efficacia temporale del permesso a costruire - Altro intervento normativo recato dalla legge di conversione in esame che merita di essere segnalato concerne la disciplina in tema di efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire di cui all'articolo 15 del testo unico dell'edilizia, appunto modificato dal decreto legge "del fare". Quest'ultimo ha disposto che, salva comunque diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al citato articolo 15, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto legge stesso.

Orbene, in sede di conversione si è opportunamente chiarito che la proroga è consentita solo ove i detti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato (in applicazione peraltro di un principio generale dell'ordinamento per cui ciò che è scaduto, ha perso efficacia non può concettualmente essere oggetto di proroga) e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Con disposizione del tutto nuova, è ora anche stabilito che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

I nuovi limiti alle attività commerciali - Da ultimo va segnato che, in sede di conversione, l'articolo 30 del decreto legge "del fare" ha recato una interessante modifica, in tema di esercizi commerciali, all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La citata disposizione prevede che secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La norma dispone pure che le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle dette prescrizioni entro il 30 settembre 2012.

La novella ora recata dalla legge di conversione in esame consente appunto a regioni ed enti locali di prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Edilizia e urbanistica



Al via nuove norme di semplificazione edilizia

La legge 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nel supplemento ordinario 63 alla Gazzetta Ufficiale 194 del 20 agosto 2013 ha convertito in legge il D.L. 69 del 21 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, meglio conosciuto come decreto del "fare". Il legislatore introduce importanti misure in materia di edilizia inserendo numerose modifiche.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 30 settembre 2013, n. 937

LE QUATTRO PRINCIPALI TAPPE DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

<p>T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilizzazione della normativa edilizia con la realizzazione di una filiera urbanistica lineare; - accelerazione delle procedure necessarie per il conseguimento dei titoli legittimanti l'esercizio dell'attività edilizia.
<p>Decreto "sviluppo" (legge 106/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liberalizzazione l'attività costruttiva privata; - introduzione del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire (fatti salvi i casi in cui ricorrano particolari vincoli ambientali, paesaggistici e culturali); - estensione della SCIA a determinati interventi che precedentemente erano realizzabili mediante il rilascio della DIA; - trasferimento dei diritti edificatori mediante la trascrizione nei registri immobiliari della cessione di cubatura.
<p>Legge "semplifica-Italia" (legge 35/2012)</p>	<p>Nel 2012 sono stati introdotti altri provvedimenti legislativi in ambito edilizio che hanno ulteriormente riformato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i procedimenti abilitativi (SCIA); - la circolazione dei parcheggi pertinenziali; - l'acquisizione d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Decreto del "fare"

(D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

- Dopo l'approvazione della Camera, mediante fiducia, il cosiddetto decreto del "fare" è arrivato in Senato con notevoli modifiche subite durante l'iter parlamentare nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera;

- il testo risulta allungato di circa 30 articoli rispetto agli 86 iniziali;

- l'intento è quello di ridare un impulso alla crescita del nostro Paese cercando di semplificare, ove possibile, i iter burocratici;

- le aree in cui il decreto interviene sono tante: appalti, sanità, digitalizzazione, accesso al credito e semplificazione dei titoli abilitativi in edilizia;

- il Governo ha introdotto con questo nuovo provvedimento normativo delle misure "a costo zero" destinate ad avere un impatto positivo sui conti delle imprese in termini di riduzione degli oneri burocratici. Vengono sostanzialmente semplificati l'avvio delle nuove attività in edilizia, con la possibilità di rivolgersi esclusivamente allo Sportello unico per tutte le procedure;

- molte norme entreranno subito in vigore, tra cui le disposizioni per l'edilizia (art. 30), che, secondo alcune stime, dovrebbero alleggerire di 500 milioni un peso economico bersaglio di € 4,4 miliardi. Rimangono momentaneamente sospese le dichiarazioni SCIA per i ritocchi agli edifici nei centri storici, che necessiteranno, per l'attuazione compiuta, di una delibera comunale *ad hoc* relativa alle aree interessate in ciascuna località.

Ristrutturazione edilizia e vincolo della sagoma***Prima versione del testo: si amplia il concetto di "ristrutturazione edilizia".***

In prima stesura il testo del decreto modificava la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d) del T.U. edilizia, ampliandolo e rendendolo meno rigido in quanto, nella definizione della ristrutturazione edilizia, diventava irrilevante il vincolo della sagoma dell'edificio nel caso di interventi su immobili non sottoposti a vincoli. In altri termini, si poteva effettuare una ristrutturazione edilizia mediante l'intervento di ricostruzione con il medesimo volume dell'edificio demolito anche con sagoma diversa dalla precedente.

Di conseguenza, la modifica della sagoma non era rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario per l'intervento: infatti, contestualmente il decreto modificava, attraverso la lett. c) del comma 1 dell'art. 30, l'art. 10, comma 1, lett. c) del T.U. edilizia, sopprimendo il riferimento alla sagoma. Secondo quanto previsto da una prima versione del decreto, tutti gli interventi che rientravano nell'alveo della definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del T.U. che comportavano modifiche della sagoma, non potevano più essere soggette a permesso di costruire ma potevano essere realizzati mediante la presentazione di una semplice SCIA.

Seconda versione del testo: si prevedono alcuni paletti.

In fase di conversione del testo, al fine di evitare in maniera indiscriminata interventi di ristrutturazione edilizia, almeno nei centri storici cittadini, provocando un'alterazione alle forme di città e paesi si decise di far rimanere l'obbligo del rispetto della sagoma nei confronti degli immobili vincolati, ossia sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale. Infatti, per questa tipologia di immobili, l'avvio delle opere di ristrutturazione doveva pur sempre essere subordinato al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione degli enti competenti e comunque non è consentita, come forma di ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione e/o il ripristino di edifici crollati o demoliti senza che sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente. Per questi tipi di immobili, nel caso di modifiche della sagoma, è sempre necessario richiedere il permesso di costruire o la DIA alternativa al permesso di costruire. In tali casi il comune doveva essere tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato; se, invece, l'atto di assenso non venisse accolto, decorso il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo si intenderà respinto.

Terza versione: tutto come prima.

Causa ulteriore emendamento, approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali, il Governo è stato battuto a sorpresa sulla modifica della sagoma degli edifici nei casi di demolizione e ricostruzione. Con questo nuovo emendamento si cancella una delle semplificazioni fondamentali presenti nel testo originario del decreto legge del fare. Praticamente si ritorna alla vecchia normativa: *per ricostruire un edificio cambandone la sagoma sarà necessario il permesso di costruire*. Nonostante la formula del compromesso che prevedeva di salvare la semplificazione nei centri storici, a condizione che il comune deliberasse esplicitamente le zone in cui questo era possibile, allo stato gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio sono considerati ristrutturazione urbanistica e per effettuarli è necessario il permesso di costruire. Mentre il decreto del fare, nella sua primaria formulazione, mirava invece a farli rientrare nelle manutenzioni straordinarie, rendendo sufficiente la presentazione della SCIA, l'inizio dei lavori nello stesso giorno della consegna della domanda.

La norma che spostava dalla categoria "ristrutturazione urbanistica" a quella "manutenzione straordinaria" l'intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma ha avuto un esito negativo. La norma azzerata consentiva di mutare sagoma restando nella "manutenzione straordinaria", ora invece si ritorna alla vecchia disciplina: che gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio sono considerati *ristrutturazione urbanistica* e per effettuarli è necessario il permesso di costruire.

Reintrodotta la SCIA per il cambio delle sagome.

Dopo un lungo *pressing*, ritorna la Segnalazione certificata di inizio attività nel caso in cui le ristrutturazioni modifichino la sagoma (non il volume) degli edifici ma con una misura più stringente di tutela dei centri storici che restano esclusi. Il Senato ha approvato l'emendamento dei relatori al decreto del "fare" che riscrive parte dell'art. 30 imponendo ai comuni di individuare, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle zone omogenee A, le aree in cui non si può applicare la SCIA per interventi di demolizione o ricostruzione che comportino modifiche della sagoma. Se i comuni non si attiveranno, in mancanza di intervento sostitutivo della regione, la deliberazione sarà adottata da un commissario *ad hoc* che sarà nominato dal Ministro dei trasporti. Quindi con l'entrata in vigore della nuova legge la semplificazione opererà su diversi livelli:

1. zone non sottoposte ad alcun vincolo:

- la ristrutturazione edilizia può essere effettuata anche modificando la sagoma;
- gli interventi edilizi devono mantenere la medesima volumetria e rispettare eventuali vincoli;
- il ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, potranno essere effettuati mediante SCIA, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire;

2. zone sottoposte a vincolo paesaggistico:

- nessun cambiamento per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal D.Lgs. 42/2004 che comportano modifiche della sagoma e del volume;
- in tutti questi casi gli interventi edilizi continueranno a essere autorizzati attraverso il permesso di costruire;
- in queste fattispecie la semplificazione sul rispetto della sagoma non si applica;

3. nei centri storici:

- nelle zone omogenee "A", saranno i comuni a decidere dove potrà essere presentata una SCIA in caso di interventi che comportino una modifica della sagoma (ma non del volume);
- entro il 30 giugno 2014 i comuni dovranno adottare una deliberazione con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;
- per i comuni inadempienti è previsto l'intervento di un commissario del Ministero delle infrastrutture, che adotta la deliberazione, salvo intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente;
- nelle restanti aree delle zone "A", al di fuori di quelle individuate dai comuni, gli interventi autorizzabili con SCIA, non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione;
- periodo transitorio: finché i comuni non adottano le deliberazioni richieste, in tutte le zone omogenee "A" non potrà essere impiegata la SCIA, ma bisognerà ricorrere al permesso di costruire.

Va comunque precisato che tutte le norme introdotte dal "decreto de fare" devono essere coordinate con la normativa regionale sui titoli abilitativi e attività di edilizia libera.

Deroghe alle distanze

Con l'introduzione del nuovo art. 2-bis è stata introdotta una modifica in materia di limiti di distanza tra fabbricati e la nuova disposizione dà la possibilità alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968 che, all'art. 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, pur nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le regioni e le province autonome potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Fermo restando la possibilità di derogare le norme nazionali sulla distribuzione degli spazi urbanistici, le normative locali non potranno comunque andare oltre quanto disposto sia dal codice civile in tema di distanze che le disposizioni integrative sulla proprietà in quanto le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 2-bis, a favore di regioni e province autonome, dovrebbero essere sempre funzionali alla realizzazione di un assetto complessivo, omogeneo e unitario del territorio o di specifiche aree.

Attività libera e scelta del tecnico abilitato

Per tutti quegli interventi, principalmente all'interno dell'abitazione, per i quali non è richiesto alcun atto di autorizzazione, ma solo la comunicazione di inizio lavori (cosiddetta attività di edilizia libera modificata e disciplinata dall'art. 6 del T.U. edilizia) viene modificata dalla lett. *b*) del comma 1 dell'art. 30 del decreto e in particolare, nei casi di attività assoggettata a mera comunicazione di inizio lavori, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa, non è più richiesto l'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente. Potrà quindi essere la stessa impresa che effettua i lavori a occuparsi di tutta la pratica perché scompare l'obbligo, in capo al tecnico abilitato, di dichiarare preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Rilascio del permesso di costruire

La lett. *d*) del comma 1 dell'art. 30 del decreto modifica alcuni aspetti inerenti il procedimento per il rilascio del permesso di costruire sostituendo i commi 8 e 9 e abrogando il comma 10 dell'art. 20 del T.U. In pratica le principali modifiche apportate sono le seguenti: - eliminazione della formazione del silenzio-rifiuto: il procedimento dovrà comunque concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso;
- per tutti gli immobili soggetti a vincolo non è più necessario convocare la conferenza di servizi per ottenere il relativo assenso.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA/CIL

Con l'entrata in vigore del D.L. 83/2012 sono state modificate le procedure inerenti allo Sportello unico edilizia (SUE) limitatamente a determinati titoli abilitativi: permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La possibilità che tramite lo SUE potessero essere acquisiti titoli/interventi collegati alla comunicazione di inizio lavori e SCIA non era prevista. A colmare tale lacuna è intervenuto il decreto del "fare" che, inserendo il nuovo art. 23-bis al D.P.R. 380/2001, ha dato la facoltà al soggetto interessato di:

- presentare al SUE di una prima istanza per l'acquisizione dei relativi assensi e, una volta, acquisiti la SCIA/CIL per iniziare l'attività;
- presentare l'istanza di acquisizione contestualmente alla SCIA/CIL.

Tale procedura trova un'eccezione: il comma 4 dell'art. 23-bis prevede che nel caso si tratti di interventi realizzabili in zone A, ai sensi del D.M. 1444/1968, e in quelle equipollenti, gli interventi o le varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma ai quali è applicabile la SCIA, i relativi lavori non potranno in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 20 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Certificato di agibilità parziale

Il decreto con l'art. 30, comma 1, aggiunge il comma 4-bis integrando l'art. 24 del T.U. edilizia, prevedendo la possibilità di rilasciare il certificato di agibilità anche parziale, che potrà essere richiesto solo in determinati casi:

1. per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, nel caso in cui siano:

- funzionalmente autonomi;
- realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio;
- completate e collaudate le parti strutturali connesse;
- collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

2. per singole unità immobiliari, nel caso in cui siano:

- completate e collaudate le opere strutturali connesse;
- certificati gli impianti;
- completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La *ratio* dell'istituto è quella di consentire l'utilizzo di unità abitative autonomamente fruibili, anche in tempi diversi, per uno stesso fabbricato.

In fase di "seconda lettura" è stata ridimensionata la portata innovativa della cosiddetta "agibilità parziale", in quanto secondo una prima previsione, si poteva concederla anche a porzioni di fabbricati in cantieri ancora in corso, e come condizioni erano poste solo la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Invece, nella versione definitiva, è stato aggiunto che occorre il collaudo delle parti strutturali e degli impianti relativi alle parti comuni.

Il legislatore ha recepito già una prassi diffusa in alcuni comuni che rilasciano il cosiddetto Certificato di conformità edilizia e agibilità parziale al termine, anche parziale, dei lavori precedentemente autorizzati da un titolo edilizio (permesso di costruire/DIA). Il successivo comma 4-ter stabilisce che nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata, lo stesso è prorogato per una sola volta per tre anni.

Attestazione di agibilità

All'art. 25 del D.P.R. 380/2001 viene aggiunto un nuovo comma 5-bis che introduce un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità: si prevede che ove l'interessato non proponga domanda entro 15 gg. dall'ultimazione dei lavori di finitura potrà presentare una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

La dichiarazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

La verifica dei requisiti di agibilità viene demandata agli eventuali e successivi controlli. Le regioni disciplineranno le modalità per l'attuazione di tale disposizione e per l'effettuazione dei controlli.

Parcheggi pertinenziali

Il decreto "semplifica-Italia" (D.L. 5/2012, convertito in legge 35/2012) scioglieva il vincolo di pertinenzialità disciplinato nell'atto di acquisto originario rendendo possibile procedere alla cessione separata del bene (box, posti auto) a patto che l'acquirente lo destinasse a sua volta come pertinenza di altra abitazione, casa o immobile sita nello stesso comune. Con l'entrata in vigore del decreto Monti si concretizzava una nuova possibilità, ovvero quella di vendere liberamente il parcheggio realizzato. I singoli proprietari delle unità abitative, quindi, non potevano pretendere di avere tanti parcheggi quanti erano gli appartamenti dello stabile. In secondo luogo, veniva meno la contiguità spaziale fra l'immobile e la pertinenza anche se il parcheggio continuava comunque ad assolvere tale funzione, senza quindi che la cessione producesse alcuna alterazione della destinazione d'uso. Quindi con la normativa prevista dal Governo Monti cadeva un tabù: l'area di parcheggio, pertinenza dell'unità immobiliare, poteva essere ceduta purché al servizio di altra abitazione. Veniva quindi modificata la norma che vietava la cessione dei parcheggi, ex art. 9 della legge 122/1989, separatamente dall'unità immobiliare alla quale erano legati da vincolo pertinenziale. All'interno del decreto del "fare", era inizialmente prevista una norma che doveva modificare la legge 122/1989, cosiddetta legge Tognoli, ampliando l'ambito di applicazione della disposizione, introdotta dal D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, che consentirà il trasferimento dei parcheggi pertinenziali, costruiti ai sensi della medesima legge 122/1989, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale. Con questa nuova norma introdotta, il trasferimento della proprietà dei parcheggi pertinenziali, realizzati dai proprietari degli appartamenti che compongono l'edificio condominiale, da una unità immobiliare a un'altra, sempre però all'interno della stessa città, poteva riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

In buona sostanza si introduceva la possibilità di scindere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Nel corso dell'esame parlamentare, questa norma però è stata soppressa. Infatti, il 9 agosto a termine dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione D.L. 69 del 21 giugno 2013, sono state apportate numerose modifiche e integrazioni ma si è preferito eliminare la norma relativa alla liberalizzazione dei parcheggi.

Proroga di titoli abilitativi

Tra le misure anticrisi, si è deciso di estendere la validità temporale dei titoli abilitativi. L'interessato potrà iniziare i lavori anche dopo un anno dal ritiro del permesso di costruire e terminarli anche dopo i tre anni dall'inizio dei lavori stessi. È anche prevista una proroga dei due anni, previa presentazione di un semplice istanza, senza che la medesima sia sottoposta a una valutazione dell'amministrazione comunale. In buona sostanza la norma raddoppia i termini per il completamento degli interventi edilizi, evitando di richiedere nuovamente il rilascio del permesso di costruire evitando di pagare ulteriori contributi e oneri. Tale proroga si applica anche per tutti i lavori eseguibili mediante SCIA e DIA.

NUOVI DECRETI IN ARRIVO

Sulla scia del decreto del "fare", costruttori e progettisti sono già al lavoro con il viceministro De Luca, per la semplificazione degli oneri amministrativi, per la realizzazione di nuovi decreti legge (cosiddetto decreto del "fare 2"/decreto "burocrazia zero") che interverranno sui temi dell'urbanistica, delle autorizzazioni e dei controlli, dei rapporti con le istituzioni e della giustizia amministrativa. La finalità di questi nuovi provvedimenti sarà quella di individuare disposizioni che possano rivoluzionare le procedure amministrative in tema di edilizia, urbanistica e lavori pubblici, al fine di favorire l'attività di imprese e cittadini e garantire nel contempo la tutela degli interessi pubblici.

IN SINTESI: L'ATTIVITÀ EDILIZIA NEL DECRETO DEL "FARE"

Norma	Contenuto
Art. 28	Previsto un indennizzo al privato (€ 30 al giorno) in caso di ritardo rispetto al termine di un provvedimento.
Art. comma 1	Prevista una deroga in merito alle distanze tra i fabbricati. Le regioni e le province autonome possono prevedere con leggi e regolamenti disposizioni in deroga a quelle statali di cui al D.M. 1444/1968.
	Solo mediante SCIA (è non più tramite il permesso di costruire), purché vengano effettuate lavori rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia", potranno essere effettuata la demolizione e ricostruzione con rispetto del volume modificandone anche la sagoma preesistente.
	Comunicazione di inizio lavori (CIL): rimosso l'obbligo di terzietà del progettista.
	Beni vincolati, sempre necessario il provvedimento espresso nell' <i>iter</i> del permesso di costruire.
	Tramite lo Sportello unico verranno acquisiti gli atti di terzi anche nelle procedure di SCIA e CIL.
	Spetta ai comuni, entro il 30.6.2014, individuare le aree nelle zone A in cui la demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma va fatta con permesso anziché con SCIA. Se le indicazioni dei comuni non arriveranno - e in assenza di un successivo intervento sostitutivo della regione - la deliberazione sarà adottata da un commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture.
Possibile chiedere l'agibilità parziale, ma previo collaudo di parti strutturali e impianti sulle parti comuni. Possibile anche l'auto-dichiarazione asseverata di agibilità.	

Art. comma 2	30, In sede di conversione è saltata la norma del D.L. che consentiva la vendita della sola pertinenzialità nei box auto della legge 122/1989.
Art. comma 3	30, Proroga di due anni, previa comunicazione dell'interessato, per tutti i titoli abilitativi edilizi già rilasciati al 21.6.2013, del termine di inizio e di quello di .ne lavori, purché però i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.
Art. comma 3-bis	30, Proroga di tre anni anche dei termini di inizio e .ne lavori delle convenzioni di lottizzazione, stipulate entro il 31.12.2012.
Art. 39	Proroga della validità dell'autorizzazione paesaggistica: rimane in vigore finché durano i lavori. Dimezzato da 90 a 45 giorni il termine per il parere obbligatorio non vincolante del Soprintendente nelle procedure di autorizzazione paesaggistica, decorso il quale la PA competente provvede

L'Esperto risponde



Lavoro, previdenza e professione

■ OBBLIGO DI ASSICURAZIONE COME LIBERI PROFESSIONISTI

D. Sono un ingegnere iscritto all'Ordine, e dipendente di una società di capitali (pubblici e privati) di ingegneria. Svolgo attività professionali per conto della società stessa, anche con sottoscrizione dei progetti. La maggior parte delle attività progettuali sono per la realizzazione di opere della società stessa, mentre una minima parte riguarda attività progettuali richieste da altre società. Ero obbligato, entro il 15 agosto 2013, a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come richiesto dall'articolo 5 del Dpr 137/2012?

R. Se il lettore emette fattura per l'attività professionale da lui svolta come libero professionista, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva. Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 137/2012, il professionista è tenuto a stipulare una idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale al cliente, che, nel caso del lettore, potrebbero essere le altra società per cui egli redige progetti, al di fuori dell'attività come dipendente. (Alessandra Pacchioni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ I BALCONI CONDOMINIALI NON «TRASCINANO» BENEFICI

D. La manutenzione straordinaria dei balconi condominiali, per la quale godiamo della detrazione del 50 per cento, dà accesso alla possibilità di acquistare mobili fino a 10.000 euro, detraendo il 50% in 10 rate, secondo quanto previsto dal DI 63/2013? I materassi sono considerati nella categoria "mobili"?

R. La risposta a entrambi i quesiti è negativa. L'articolo 16, comma 2, del DI 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro) sia altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi). La detrazione ricalca quella già in vigore sino al 31 dicembre 2009 (allora pari al 20% da recuperare in cinque anni) e introdotta dall'articolo 2 del DI 5/2009, convertito nella legge 33/2009 e oggetto di una specifica circolare da parte dell'agenzia delle Entrate (35/E del 16 luglio 2009) cui è possibile fare riferimento in attesa dell'emanazione di nuovi pronunciamenti in materia. Con riferimento agli interventi edili che consentono l'applicazione della detrazione del 50 per cento, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E, ha escluso il beneficio nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano a oggetto parti comuni degli edifici (come nel caso di specie) o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

La norma fa infatti riferimento espresso all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Pertanto, essendo stati eseguiti lavori su parti comuni condominiali, l'acquisto dei mobili non fruisce della detrazione. Quanto ai materassi, essi sono considerati oggetti di arredo e completamento e non mobili. Come tali, non possono fruire della detrazione. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 16 settembre 2013)

■ ACCATASTAMENTI PROVVISORI INSUFFICIENTI PER IL BONUS

D. *Dal marzo 2010 vivo in una casa, rifinita di tutto e di nuova costruzione, regolarmente accatastata e in regola con i pagamenti fiscali e delle bollette. Il costruttore non mi ha ancora consegnato le varie certificazioni (impianto elettrico e idraulico), non ha rilasciato il certificato di chiusura lavori perché ha dovuto richiedere il rinnovo di concessione edilizia (in quanto scaduto) per una variante, di fatto eseguita sin dalla costruzione, ma ancora da regolarizzare a livello di sola documentazione. Manca ovviamente l'abitabilità, la strada è stata intitolata, ma non è stata ancora asfaltata. Avrei intenzione di effettuare lavori per risparmio energetico mediante la coibentazione delle pareti e del tetto. Posso fruire del 65%?*

R. L'articolo 14 del DL 63/2013, convertito in legge 90/2013, prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cosiddetto 55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione si applica per i soli lavori eseguiti su fabbricati esistenti, cioè accatastati prima dell'inizio dei lavori agevolati. A tal fine occorre quantomeno la richiesta di accatastamento al termine dei lavori, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr 380/2001. Viceversa, se la richiesta di accatastamento non è stata fatta, il fabbricato deve considerarsi come in corso di costruzione e, come tale, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non fruiscono della detrazione del 65 per cento.

Se la casa è già stata accatastata (non in corso di costruzione), i lavori devono considerarsi comunque conclusi e, quindi, la detrazione si applica anche in assenza di rilascio della dichiarazione di fine lavori. Se invece si tratta, come sembra nel caso specifico, di un accatastamento provvisorio o come fabbricato in corso di costruzione, la dichiarazione di fine lavori non è stata allegata alla richiesta di accatastamento e il fabbricato è considerato ancora in corso di costruzione, per cui non fruisce della detrazione.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 16 settembre 2013)

■ DALL'IMPIANTO DI ALLARME IL BENEFICIO PER GLI INTERNI

D. *Posso beneficiare della detrazione del 50% sull'acquisto dei mobili, fruendo dell'agevolazione per la costruzione di un box e installando un impianto di allarme nella casa appena acquistata? Se sì, su quali tipologie di mobili è possibile utilizzare il bonus?*

R. Se l'impianto di allarme è installato nella casa, la risposta è affermativa. Viceversa, i lavori del box, anche se pertinenziale, non consentono l'accesso alla detrazione. L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro, articolo 16, comma 1, legge 90/2013) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è esclusa se si tratta di interventi riguardanti non la singola abitazione, ma parti comuni condominiali o il box pertinenziale, mentre si applica per tutti i lavori eseguiti all'interno delle singole unità immobiliari per i quali si applica la detrazione del 50% (ad esempio, anche per l'impianto di allarme). L'agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della detrazione per l'acquisto dei mobili, i lavori di ristrutturazione possono essere anche iniziati prima del 6 giugno, l'importante, per fruire della detrazione per i mobili è che, a tale data, i lavori non siano ultimati o, comunque, anche se ultimati, vengano sostenute spese dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, relative all'effettuazione di interventi di recupero edilizio. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 29/E del 18 settembre 2013, al paragrafo 3.6 "adempimenti", avverte che: « Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (confronta comunicato stampa del 4 luglio 2013). Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso».

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

■ PARETI: LA RITINTEGGIATURA «RILEVA» SULLE PARTI COMUNI

D. *Nel mese di luglio 2013 ho provveduto a far installare infissi, per i quali beneficerò dell'agevolazione al 65%; nello stesso mese di luglio ho provveduto a far ritinteggiare l'intero appartamento interessato dalla sostituzione degli infissi. Vorrei sapere se, per i lavori di tinteggiatura, potrò fruire dell'agevolazione al 50% e se, dovendo sostituire anche i mobili, potrò fruire dell'agevolazione del 50% per l'acquisto.*

R. La risposta è negativa. L'intera ritinteggiatura dell'appartamento, anche dopo la sostituzione degli infissi, è intervento di manutenzione ordinaria (articolo 3, Dpr 380/2001) e, come tale, agevolato ai fini del 50% solo se eseguita su parti comuni condominiali (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 16, DI 63/2013, convertito in legge 90/2013 e guida al 36% su www.agenziaentrate.it). In tal caso, non si applica nemmeno la detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della medesima legge 90/2013. Tra l'altro, la detrazione per l'acquisto dei mobili avrebbe potuto applicarsi in conseguenza della sostituzione degli infissi se si fosse optato, alternativamente, per la detrazione del 50% applicabile anche per la sostituzione degli infissi. Ma, poiché per tali spese si è optato per la detrazione del 65% (articolo 14, DI 63/2013, convertito in legge 90/2013), la detrazione per l'acquisto dei mobili non si rende applicabile.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

■ PROFESSIONISTI CON CASSA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO

D. *Il contributo integrativo del 4%, che un professionista, iscritto alla propria cassa di previdenza, addebita in via definitiva al committente, deve essere compreso nel rigo RE2, colonna 2 del modello Unico? Ormai è pacifico che il contributo integrativo, versato dal professionista, è un onere indeducibile, ma le risoluzioni e le sentenze emesse al riguardo parlano anche di non imponibilità dello stesso ai fini Irpef. Le istruzioni al rigo 2, colonna 2, del quadro RE, modello Unico sembrerebbero dire il contrario. È giusto ritenere che le istruzioni, nella parte in cui dicono di indicare la maggiorazione del 4% nel rigo RE2, colonna 2, debbano essere riferite ai soli professionisti privi di cassa di previdenza e iscritti alla gestione separata Inps, per i quali è espressamente prevista l'imponibilità della maggiorazione addebitata in parcella?*

R. Il comma 1, articolo 54, Tuir, dispone che i compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico dei soggetti che corrispondono i compensi stessi. In forza di questo obbligo normativamente prescritto, la quota di contributo addebitata al cliente non rileva fiscalmente nei confronti del lavoratore autonomo, né come componente positivo di reddito, né come onere (risoluzione 69/E/2006) e, pertanto, al rigo RE2, colonna 2, di Unico persone fisiche, il compenso da lui conseguito va riportato al netto della stessa. Diversamente, qualora il lavoratore autonomo, in quanto privo di una cassa di previdenza obbligatoria, alimenti la propria posizione previdenziale attraverso l'iscrizione alla gestione separata Inps, è "semplicemente" legittimato ad addebitare al cliente una maggiorazione a titolo di rivalsa contributiva nella prevista misura del 4%; la quale, di conseguenza, una volta conseguita assumerà la medesima qualificazione fiscale del compenso cui si riferisce. Entrambi gli importi vanno quindi riportati cumulativamente nel citato rigo RE2 (risoluzione 109/1996 del ministero delle Finanze). Pertanto, la distinzione (in effetti, di non agevole comprensibilità) compiuta dalle istruzioni, circa la rilevanza fiscale o meno degli importi contributivi posti a carico del cliente del professionista, va riguardata, come correttamente anticipato dal lettore, in base alle svolte considerazioni (cassa previdenziale di appartenenza del contribuente).

(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

■ DALL'IMPIANTO DI ALLARME IL BENEFICIO PER GLI INTERNI

D. *Posso beneficiare della detrazione del 50% sull'acquisto dei mobili, fruendo dell'agevolazione per la costruzione di un box e installando un impianto di allarme nella casa appena acquistata? Se sì, su quali tipologie di mobili è possibile utilizzare il bonus?*

R. Se l'impianto di allarme è installato nella casa, la risposta è affermativa. Viceversa, i lavori del box, anche se pertinenziale, non consentono l'accesso alla detrazione. L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro, articolo 16, comma 1, legge 90/2013) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è esclusa se si tratta di interventi riguardanti non la singola abitazione, ma parti comuni condominiali o il box pertinenziale, mentre si applica per tutti i lavori eseguiti all'interno delle singole unità immobiliari per i quali si applica la detrazione del 50% (ad esempio, anche per l'impianto di allarme).

L'agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della detrazione per l'acquisto dei mobili, i lavori di ristrutturazione possono essere anche iniziati prima del 6 giugno, l'importante, per fruire della detrazione per i mobili è che, a tale data, i lavori non siano ultimati o, comunque, anche se ultimati, vengano sostenute spese dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, relative all'effettuazione di interventi di recupero edilizio. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 29/E del 18 settembre 2013, al paragrafo 3.6 "adempimenti", avverte che: « Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (confronta comunicato stampa del 4 luglio 2013). Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso».

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

Appalti

■ SE C'È INERZIA DELLA PA DOPO LA SOSPENSIONE

D. *Dopo la consegna dei lavori, durante l'accantieramento, viene disposta una sospensione dei lavori stessi per l'adeguamento antisismico delle strutture, causa la sopravvenuta sismicità del territorio comunale. Nel frattempo, decade l'amministrazione comunale e, contestualmente, si dimette il responsabile del procedimento. Il nuovo sindaco rende noto, con una informale riunione tra le parti interessate, il mancato interesse a procedere nella realizzazione dell'opera, ma a ciò non si dà seguito con formali provvedimenti scritti. A questo punto, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice come possono tutelarsi dall'inerzia della pubblica amministrazione e del responsabile del procedimento - nonostante gli inutili solleciti scritti del direttore dei lavori e tenuto conto dell'erogazione di un mutuo dalla cassa depositi e prestiti, nonché del controllo di organi quali Genio civile, Asl e direzione provinciale del Lavoro - non necessitando più di una sospensione dei lavori per l'avvenuto adeguamento dei calcoli strutturali?*

R. In via preliminare, è necessario sottolineare che, prima o durante l'esecuzione dei lavori, possono verificarsi o accertarsi situazioni particolari, che non consentono di iniziare o proseguire nei lavori e ne impongono, quindi, una temporanea sospensione. In tal caso, incombe sul direttore dei lavori l'onere di ordinarne la sospensione, indicando soprattutto le ragioni che la giustificano. Il verbale di sospensione va redatto dal direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, e dev'essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli.

Nella fattispecie, secondo quanto sembra desumersi dal quesito, non si è provveduto alla ripresa dei lavori. Pertanto, se l'impresa non si è avvalsa della facoltà di iscrivere tempestivamente riserve sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, quest'ultimo decade dal diritto del risarcimento dei danni. Va precisato che le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. Altro discorso è quello della responsabilità dell'amministrazione per l'inerzia successiva alla sospensione. Invero, siffatto comportamento tenuto dall'amministrazione, che ha indetto una gara di appalto e ha lasciato, nei fatti, che non avesse più effetto, sia pure con una perizia di variante (peraltro sarebbe, in proposito, intervenuto un «adeguamento dei calcoli strutturali»), tesa ad aggiornare il progetto alla sopravvenuta sismicità del territorio interessato dall'opera, non può non essere considerato colpevolmente superficiale e, pertanto, idoneo a configurare un illecito civile, a fronte del danno ingiusto causato in coloro che hanno incolpevolmente fatto affidamento nella gara indetta. In particolare, la responsabilità dell'amministrazione ha natura contrattuale ai sensi dell'articolo 1337 codice civile e, pertanto, l'impresa in questione ha diritto al risarcimento del cosiddetto interesse negativo, e cioè al risarcimento dei danni che non avrebbe patito partecipando alla gara legittimamente aggiudicata, ma nei fatti disattesa, pur avendo il Comune stipulato il contratto. Secondo il giudice contabile - si veda Corte dei conti, regione Friuli Venezia Giulia, 225/2009 - il soggetto (o i soggetti) che ha (o hanno) omesso di realizzare l'opera pubblica risponde (o rispondono) di danno erariale, in quanto responsabili della inadempienza citata, tanto più che sarebbero intervenuti, secondo quanto espone il lettore, «l'erogazione di un mutuo dalla cassa depositi e prestiti» e «il controllo di organi quali Genio civile, Asl e direzione provinciale del Lavoro».

(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

■ POSSIBILE PRESENTAZIONE «PLURIMA» DEL DURC

D. *Viste le ultime novità introdotte in materia di Durc dalla legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 (decreto "del fare") e, in particolare, quella che consente di utilizzare un Durc in corso di validità (entro 120 giorni dalla sua emissione) per più gare, può intendersi tale semplificazione estesa anche a più Sal dello stesso appalto? Posso, cioè, utilizzare lo stesso Durc, richiesto per il primo Sal, anche per il secondo Sal, se il suddetto Durc è ancora valido? In caso di risposta affermativa, non si introducono soluzioni di continuità negli importi dei vari Sal che devono essere inseriti nelle richieste di Durc online?*

R. L'articolo 9 della legge 98/2013 conferma l'indicazione che, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti (Sa) hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio - in via telematica - il Durc (documento unico di regolarità contributiva) sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione (articolo 38, del Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006) che in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal) o della rata di saldo finale, nei riguardi dell'affidatario e dei subappaltatori. Inoltre, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la legge conferma l'istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal regolamento del Codice degli appalti (si veda l'articolo 4 del Dpr 207/2010), estendendolo a tutte le Sa, oltre che alla pubblica amministrazione. Ne consegue che, qualora le Sa rilevino dal Durc una inadempienza contributiva relativa a una o più imprese impiegate nell'esecuzione del contratto, esse potranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa edile. È previsto, altresì, che il Durc possa essere utilizzato anche per contratti diversi da quelli per i quali è stato acquisito. In ogni caso, è necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc per il pagamento della rata di saldo finale.

La validità del documento a 120 giorni dalla data di emissione è estesa, fino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori edili dei soggetti privati. Ne deriva che tutti gli eventuali Sal emessi in tale periodo sono coperti dalla validità del Durc, per cui – come nel passato, per Sal ravvicinati nel tempo – la Sa può liquidarli con riferimento al Durc in corso di validità, posto che – come accennato – tale Durc possono essere utilizzati anche per altri contratti. Per completezza di informazione, si segnala che, nelle richieste di rilascio del Durc allo Sportello unico previdenziale (Sup), le Sa hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo Pec (posta elettronica certificata) a cui recapitare il Durc. Pertanto, a decorrere dal 2 settembre 2013, la richiesta di Durc può essere effettuata soltanto se il sistema del Sup rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo, dell'indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa (società organismo di attestazione) e delle imprese.

(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)



Condominio

■ LIMITI ALLA CLAUSOLA DI ESONERO DEL COSTRUTTORE

D. *Nel condominio ove risiedo, dopo due anni dalla consegna immobile da parte del costruttore, si sono verificati gravi fenomeni di infiltrazione di acqua nelle autorimesse sotterranee, a seguito di una posa guaine di impermeabilizzazione effettuata non correttamente in sede di costruzione dell'immobile. L'assemblea del condominio denunciò il vizio all'impresa costruttrice, la quale propose al condominio di individuare una ditta a cui appaltare il lavoro di ripristino al fine di eliminare il problema delle infiltrazioni. L'assemblea dunque deliberò di affidare il lavoro a una ditta, prevedendo nella delibera l'esonero della responsabilità del costruttore per qualsiasi problema si fosse verificato successivamente in tema di infiltrazioni. Purtroppo, però, un anno dopo il problema si è riproposto, per cui il condominio, a proprie spese, ha deliberato un nuovo intervento richiedendo un indennizzo al costruttore. Quest'ultimo oppone la manleva di responsabilità contenuta nella delibera assembleare: è corretto?*

R. Preliminarmente, è bene ricordare che, in merito ai vizi di costruzione di un edificio, le norme a cui fare riferimento sono gli articoli 1667 e seguenti del codice civile. L'articolo 1667, rubricato «difformità e vizi dell'opera», prevede che «l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore». Il successivo articolo 1669, rubricato «rovina e difetti di cose mobili», statuisce che «quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...». Le norme citate sono applicabili anche nei confronti del costruttore/venditore di immobili (quindi, anche nel caso prospettato dal quesito). Le disposizioni contenute nell'articolo 1669 del Codice civile tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente, in maniera profonda, sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influenzando sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre si ha azione di garanzia per vizi e difformità, a norma dell'articolo 1667 del Codice civile, quando la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, o è stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica. Pertanto emerge che, qualora i vizi dell'opera (nella fattispecie prospettata di «gravi fenomeni di infiltrazione di acqua») siano talmente gravi da pregiudicare l'interesse pubblico della stabilità e della solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione

dell'incolumità e sicurezza dei cittadini – e in questo caso l'articolo 1669 dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale – non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita. Invece, quando i vizi dell'opera siano la conseguenza del mancato rispetto delle regole della tecnica (ex articolo 1667 del Codice civile), è prevista la possibilità dell'esenzione dell'appaltatore dalla responsabilità per i difetti dell'opera, con conseguente assunzione del relativo rischio sul proprietario, in deroga alla regola generale in base alla quale tale rischio grava sull'appaltatore. Sicché, nel caso da prospettato, la manleva del costruttore/venditore, concessa dall'assemblea dei condomini, non opera nel caso in cui i vizi di infiltrazione presenti nell'edificio siano tali da ledere l'interesse pubblico della stabilità e solidità dell'edificio stesso, in modo da preservare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 16 settembre 2013)

■ CANNE FUMARIE, POSSIBILI VIOLAZIONI AL DECORO

D. *Al pian terreno di un condominio si trovano locali commerciali che erano adibiti a bar. Ora è stato richiesto di potervi aprire una pasticceria con relativo laboratorio. Il proprietario chiede all'amministratore se ciò, anche alla luce delle nuove normative, comporta particolari problemi, soprattutto in considerazione del fatto che il conduttore chiede di installare una canna a tetto, necessaria per l'evacuazione degli odori. Per l'amministratore non ci sono particolari ostacoli, in quanto ritiene che non si debba convocare necessariamente un'assemblea per deliberare "ad hoc" gli interventi da eseguire, essendo sufficiente che, con una segnalazione che dovrà pervenirgli da parte del nuovo conduttore, egli porti a conoscenza i condòmini di quanto sarà fatto. È corretta la posizione dell'amministratore? Cosa dovrà eventualmente comunicare l'amministratore ai proprietari, e che cosa potranno fare coloro che, eventualmente, siano dissenzienti?*

R. Occorre distinguere – in quanto anche la relativa disciplina giuridica è diversa – tra: 1) canna fumaria necessaria per l'evacuazione dei fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento; 2) canna fumaria adibita all'evacuazione dei fumi derivanti da un'attività commerciale. Infatti, in base all'articolo 1102 del Codice civile, che disciplina l'uso della cosa comune, è previsto che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». L'articolo 1120, quarto comma, del Codice civile – rinnovato dalla riforma del condominio, legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013 – stabilisce che «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino». Al riguardo, va precisato altresì che l'installazione di una canna fumaria per l'evacuazione dei fumi provenienti da un'attività commerciale è prevista dalla legge come una "innovazione". Infatti, la Corte di cassazione – con sentenza 10350 dell'11 maggio 2011 - ha statuito che «costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione» (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima l'installazione di una canna fumaria che aveva la funzione di smaltire i fumi provenienti dal forno per la cottura delle pizze di una pizzeria ubicata al piano terra di un edificio condominiale, e che percorreva tutta la facciata dell'edificio condominiale, così da pregiudicare l'aspetto e l'armonia del fabbricato)

Da quanto appena esposto, sia in termini di diritto che giurisprudenziali, emerge che solo nei casi in cui vengano rispettati i principi ed i limiti di cui agli artt. 1102 e 1120, 4° comma, cod. civ. e quindi non venga leso il decoro architettonico, non occorre alcuna autorizzazione condominiale al fine dell'installazione della canna fumaria. Invece, nel momento in cui dovesse prospettarsi la possibilità dell'eventuale lesione del decoro architettonico, ai fini dell'installazione della canna fumaria della pasticceria occorre convocare l'assemblea condominiale, la quale con le maggioranze previste dalla legge (ex art. 1136, 5° comma, cod. civ, ossia la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) dovrà autorizzare o meno la predetta installazione. (Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)

■ SOPRAELEVAZIONE, CAMBIA LA DIVISIONE DEI COSTI

D. *In un edificio composto da quattro unità immobiliari, delle quali tre di proprietà esclusiva di tre soggetti diversi e la quarta in comproprietà fra gli stessi tre soggetti, con eguale superficie e con le parti comuni precisamente indicate nel titolo di proprietà, divise un quarto per ciascuna delle unità immobiliari, le spese comuni sono divise in parti uguali. In seguito a sopraelevazione, due unità recuperano il sottotetto ai fini abitativi, dopo avere acquistato le quote loro mancanti per raggiungere la proprietà esclusiva. L'edificio è un condominio, sebbene le parti comuni risultino divise in parti uguali e quindi non facciano riferimento al valore (aumentato dalla sopraelevazione) delle unità immobiliari? È logico applicare il criterio dei millesimi di valore per la divisione delle spese, visto che il valore di due unità immobiliari è aumentato, o si deve continuare a fare riferimento esclusivamente alla percentuale di proprietà delle parti comuni come risultano dal titolo?*

R. Anzitutto , la fattispecie descritta in quesito è quella di un condominio, in quanto nell'edificio vi sono parti comuni al servizio di unità immobiliari: la circostanza che le spese siano suddivise in parti uguali è irrilevante. Nel caso di specie, infatti, l'originario titolo stabilisce un suddivisione delle spese in quote uguali in ragione del fatto che il condominio era effettivamente diviso in parti uguali. Ora il criterio di ripartizione già stabilito dev'essere mutato per effetto di sopraelevazione e recupero dei sottotetti. Posto ciò, si ritiene che si debba procedere alla modifica del criterio di proporzionalità sulla base della nuova situazione, con una convenzione fra tutti i condomini o, in mancanza di questa, con il ricorso all'autorità giudiziaria anche da parte di un solo condomino. (Vittoria Cesarina Vegni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 16 settembre 2013)

Immobili

■ UTILIZZO DI UN IMMOBILE CON IL SÌ DI TUTTI I COEREDI

D. *Ho ereditato l'abitazione di mia nonna assieme a mio fratello (per la quota di mio padre deceduto) e a due miei zii. Contrariamente alla mia volontà, mio cugino ha deciso di trasferirsi lì, dicendomi che, visto che la maggioranza è d'accordo) può farlo. È vero? Preciso che non è stato stipulato alcun contratto di comodato d'uso gratuito né di affitto. Come posso tutelarmi? La cosa migliore, per me, sarebbe quella di cedere la mia quota, ma, se ciò non avviene, cosa posso fare?*

R. L'immobile spetta a tutti gli eredi in proporzione delle quote di rispettiva spettanza; uno degli eredi può utilizzarlo in modo esclusivo soltanto con il consenso di tutti gli altri coeredi e in forza di un valido titolo (quale un contratto di comodato). Sarebbe opportuno stipulare un apposito atto notarile in forza del quale il lettore cede la quota di sua spettanza, sull'immobile in oggetto, al soggetto che lo utilizza e che dovrebbe avere interesse a divenirne titolare esclusivo. Ogni soluzione non può che essere adottata con il consenso di tutti i coeredi: ciò rappresenta un presupposto fondamentale. In assenza di una soluzione condivisa, per la tutela dei propri diritti non rimane che procedere per vie legali.

(Caterina Valia, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 23 settembre 2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano